



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-285

L'anno 2016 il giorno 02 del mese di Novembre il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di dirigente di Stazione Unica Appaltante - Acquisti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O PER IL COMUNE DI GENOVA E PER ASTER S.P.A. E INFORTUNI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 31.12.2016-31.12.2019 –

Adottata il 02/11/2016
Esecutiva dal 08/11/2016

02/11/2016	CANEPA ALESSIO
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-285

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O PER IL
COMUNE DI GENOVA E PER ASTER S.P.A. E INFORTUNI PER IL COMUNE DI GENOVA
- PERIODO 31.12.2016-31.12.2019 -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- La Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che approva Documenti previsionali e programmatici 2016/2018;
- La Delibera della Giunta Comunale n.123 del 23/6/2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

Premesso che :

in data 31.12.2016 andranno a scadere le seguenti coperture assicurative del Comune di Genova:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

RCT/O
Infortuni

Considerato che:

il Comune di Genova si trova nella necessità di dover procedere con urgenza ad indire una procedura di gara al fine di garantire la continuità delle coperture di cui sopra entro il 31.12.2016 al fine di evitare il rischio di una scopertura totale delle partite;

Considerato che:

in data 31.12.2016 risultano altresì in scadenza la polizza di Aster Genova S.p.A. di seguito indicata:

RCT/O

Preso atto :

della richiesta pervenuta da Aster S.p.A. di procedere all'individuazione di un aggiudicatario per la polizza in scadenza in virtù della convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T e prorogata in ultimo in data 23.12.2015

Dato atto che:

non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per tale particolare tipologia di servizio a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;

Ritenuto opportuno:

al fine di rendere piu' appetibile l'appalto sulla base dei suggerimenti del broker Marsh S.p.A., procedere all'individuazione di uno o piu' aggiudicatari per le polizze in scadenza alla fine del corrente anno del Comune di Genova e di aster indicendo

un'unica procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 3 lotti come di seguito specificato e utilizzando le basi d'aste di seguito indicate:

Polizza/Ramo	Numero lotto	Contraente	Importo annuale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere)
Infortuni	1	Comune di Genova	€. 100.000,00
RCT/O	2	Comune di Genova	€. 402.000,00
RCT/O	3	A.S.TER. S.p.A.	€. 939.000,00

Dare atto che:

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua presunta intera durata, compresa l'opzione proroga per un'ulteriore annualità (31/12/2016-31/12/2020) è di € 5.764.000,00, di cui 4.323.000,00 per il periodo triennale iniziale (31/12/2016-31/12/2019) e di € 1.441.000,00 per l'eventuale prosecuzione di un anno (31/12/2019-31/12/2020).

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Prevedere che:

I Capitolati Speciali di Polizza abbiano durata di 3 (tre) anni con effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/12/2019.

Sia inserita la facoltà per i committenti di richiedere la prosecuzione del servizio, per una sola volta e fino alle ore 24 del 31/12/2020, alle stesse condizioni economiche e contrattuali oggetto di offerta.

Sia inserita, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106 ed in ogni caso non superiore a mesi sei; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

la procedura de qua sia effettuata, per ciascun lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 92 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016.

si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

si debba obbligatoriamente presentare offerta per entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2) ed entrambi vadano aggiudicati al medesimo offerente secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara

Ritenuto necessario:

tenuto conto della rilevanza del servizio assicurativo richiesto e della conseguente necessità di individuare un contraente affidabile e dotato di una struttura adeguata, stabilire i seguenti requisiti di ammissione:

A) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

B) dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00. Tale importo è richiesto per la partecipazione anche cumulativa a più lotti

oppure, in alternativa

possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

C) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.

Ritenuto quindi:

approvare il disciplinare di gara, che contiene altresì le modalità di svolgimento della procedura di gara ed i criteri di valutazione delle offerte, il capitolato speciale, le prescrizioni contrattuali ed il progetto di servizio di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 allegati e costituenti parti integrali della presente determinazione

Accertato che:

i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che :

il Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali ha già individuato il Rup nella persona del dott. Alessio Canepa che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90

il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

1) di indire, per le motivazioni contenute in premessa, una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'assegnazione delle seguenti polizze del Comune di Genova e di Aster Genova S.p.A. suddivisa in 3 lotti per la durata massima e gli importi annuo a base d'asta meglio indicati nella tabella allegata:

Numero lotto	Polizza/Ramo	Contraente	Importo annuale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere)	Durata
fortuni	1	Comune di Genova	€. 100.000,00	31.12.2016/31.12.2019
RCT/O	2	Comune di Genova	€. 402.000,00	31.12.2016/31.12.2019
RCT/O	3	A.S.TER. S.p.A.	€. 939.000,00	31.12.2016/31.12.2019

2) di prevedere che:

la procedura de qua sia effettuata, per ciascun lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016.

Si debba obbligatoriamente presentare offerta per entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2) ed entrambi vadano aggiudicati al medesimo offerente secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara

si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

3) di approvare il disciplinare di gara, che contiene altresì le modalità di svolgimento della procedura di gara ed i criteri di valutazione delle offerte, il capitolato speciale, le prescrizioni contrattuali, lo schema di contratto ed il progetto di servizio di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 allegati e costituenti parti integrali della presente determinazione

4) tenuto conto della rilevanza del servizio richiesto e della conseguente necessità di individuare un contraente affidabile e dotato di una struttura adeguata, di inserire i seguenti requisiti di ammissione:

A) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

B) dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00. Tale importo è richiesto per la partecipazione anche cumulativa a più lotti

oppure, in alternativa

possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

C) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.

5) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale sarà comunicata per conoscenza al Consiglio Comunale ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2 al punto 5.1 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i."

6) di imputare la spesa complessiva di euro 3.477.900,00 come segue:

- euro 1.159.300,00 (di cui euro 100.000,00 per la polizza Infortuni, euro 402.000,00 per la polizza RCT/O Comune e euro 657.300,00 per 70% polizza RCT/O Aster) all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2017 PdC 1.10.4.1.2 Siope 1323;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- euro 1.159.300,00 (di cui euro 100.000,00 per la polizza Infortuni, euro 402.000,00 per la polizza RCT/O Comune e euro 657.300,00 per 70% polizza RCT/O Aster) all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2018 PdC 1.10.4.1.2 Siope 1323;

- euro 1.159.300,00 (di cui euro 100.000,00 per la polizza Infortuni, euro 402.000,00 per la polizza RCT/O Comune e euro 657.300,00 per 70% polizza RCT/O Aster) all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2019 PdC 1.10.4.1.2 Siope 1323;

7) di dare atto che il Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali ha già individuato il Rup nella persona del dr. Alessio Canepa, dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti che ha già provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/960

8) di dare atto di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 bis della legge n. 241/90

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessio Canepa



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

DISCIPLINARE DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O DEL COMUNE
DI GENOVA E DI ASTER S.P.A. E INFORTUNI DEL COMUNE DI GENOVA**



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

PREMESSA

Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti, in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova, Dott. Vincenzo Del Regno, Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T prorogata in ultimo in data 23.12.2015.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, il dott. Alessio Canepa, Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti, email acanepa@comune.genova.it.

Responsabile del procedimento relativamente ai lotto 1) e 3) il dott. Alessio Canepa

Responsabile del procedimento relativamente al lotto 2) Avv. Laura Gilli in servizio presso la Società A.S.Ter. – Azienda Servizi territoriali Genova S.p.a., Via XX Settembre 15, 16121 Genova – Tel 0109810201

Posta Certificata: direzioneastergenova@sicurezza postale.it

Art. 1) – Oggetto, importo e durata dell'appalto

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di seguito indicati, suddivisa in 3 lotti come di seguito indicato rispettivamente per conto del Comune di Genova e di A.S.TER. Azienda Servizi territoriali Genova S.p.a. con Socio Unico, con sede in Genova, Via XX Settembre 15 - C.A.P. 16121 – Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03825030103::

Numero lotto	Polizza Ramo	Contraente	Effetto copertura dalle ore 24 del	Scadenza copertura alle ore 24 del
1	RCT/O	Comune di Genova	31/12/2016	31/12/2019



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Numero lotto	Polizza Ramo	Contraente	Effetto copertura dalle ore 24 del	Scadenza copertura alle ore 24 del
2	RCT/O	A.S.TER. S.p.A.	31/12/2016	31/12/2019
3	Infortuni	Comune di Genova	31/12/2016	31/12/2019

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua presunta intera durata, compresa l'opzione di cui infra (31/12/2016-31/12/2020) è di € **5.764.000,00**, di cui € **4.323.000,00** per il periodo triennale iniziale (31/12/2016-31/12/2019) e di € **1.441.000,00** per l'eventuale prosaecuzione di un anno (31/12/2019-31/12/2020).

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Le basi d'asta **annuali** per ciascun lotto (comprehensive di ogni imposta e onere) sono le seguenti:

Numero lotto	Polizza Ramo	Contraente	Importo annuale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere)
1	RCT/O	Comune di Genova	€ 402.000,00
2	RCT/O	A.S.TER. S.p.A.	€ 939.000,00
3	Infortuni	Comune di Genova	€ 100.000,00

Con riferimento a ciascun lotto il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

I Capitolati Speciali di Polizza avranno durata di 3 (tre) anni con effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/12/2019.

E' prevista la facoltà per i committenti di richiedere la prosecuzione del servizio, per una sola volta e fino alle ore 24 del 31/12/2020, alle stesse condizioni economiche e contrattuali oggetto di offerta.

E' inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106 ed in ogni caso non superiore a mesi sei; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

I termini e le modalità di esecuzione dei servizi sono espressamente indicati nei capitolati di gara.

Il valore di ciascun CIG è stato calcolato sul valore complessivo per l'intero periodo e compresa l'opzione di prosecuzione.

L'Impresa/e aggiudicataria/e provvederà/nno a stipulare separati contratti aventi ad oggetto i rispettivi rischi da assicurare con il Comune di Genova e con la Società Aster SpA e ciascuno dei rapporti contrattuali intercorrerà in via esclusiva, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l'impresa/e aggiudicataria/e e, rispettivamente, il Comune di Genova e Aster SpA con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale, ad ogni correlata controversia, anche con terzi che possa insorgere

ART. 2 – Condizioni di partecipazione

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice meglio dettagliati negli appositi FACSIMILI DICHIARAZIONI n. 1 e 1 bis allegati al presente disciplinare.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del codice.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO, TEMPORANEO DI CONCORRENTI, COASSICURAZIONE E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ART. 48 DEL CODICE.,

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese o in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate o coassicurate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo, o coassicurazione o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 e n.1 BIS sopra citati, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il "FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché compilando il modulo allegato "FAC SIMILE COASSICURAZIONE".

Il Raggruppamento e le imprese in coassicurazione produrranno la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande o coassicurande.

I requisiti speciali richiesti di cui all'art. 83 del codice nonché all'allegato XVII al medesimo codice dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 3).



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio dovrà essere garantita la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto.

ART. 2 – Condizioni di partecipazione

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese o in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate o coassicurate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo, o coassicurazione o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 e n.1 BIS sopra citati, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il "FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché compilando il modulo allegato "FAC SIMILE COASSICURAZIONE".



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Il Raggruppamento e le imprese in coassicurazione produrranno la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande o coassicurande.

I requisiti speciali richiesti di cui all'art. 83 del codice nonché all'allegato XVII al medesimo codice dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 3).

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio dovrà essere garantita la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO, TEMPORANEO DI CONCORRENTI, COASSICURAZIONE E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ART. 48 DEL CODICE.,

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese o in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate o coassicurate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo, o coassicurazione o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 e n.1 BIS sopra citati, nonché congiuntamente scrittura privata



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

secondo il “FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA” da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché compilando il modulo allegato “FAC SIMILE COASSICURAZIONE”.

Il Raggruppamento e le imprese in coassicurazione produrranno la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande o coassicurande.

I requisiti speciali richiesti di cui all'art. 83 del codice nonché all'allegato XVII al medesimo codice dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 3).

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio dovrà essere garantita la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, quali tra le imprese facenti parte del consorzio eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 e n. 1BIS allegati al presente disciplinare.

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello statuto.

Trova altresì applicazione quanto prescritto dall'art. 47 del codice.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ART. 89 DEL CODICE

I concorrenti, singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del codice, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del predetto codice, necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, **nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 89 del medesimo codice.**

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell'ambito del FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1, ed inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere a sua volta espresse dichiarazioni di cui al citato articolo 89 contenute nel "Modulo Ausiliaria" allegato al presente disciplinare.

In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell'appalto, dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente.

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

Inoltre sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare le dichiarazioni contenute nel FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS, allegato al presente, anche con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del codice che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

Art. 3) – Requisiti di ammissione



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 e 1BIS allegati e parte integrante del presente disciplinare di gara, oppure riprodurre i moduli stessi, debitamente compilati e sottoscritti inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nei medesimi.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di Euro 2.817,00. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della/e sanzione/i, a pena d'esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito disposti:



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

A) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

B) dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00. Tale importo è richiesto per la partecipazione anche cumulativa a più lotti .

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti).

oppure, in alternativa

possesto di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese coassicurazione e di consorzio, ,il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

C) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Dovrà essere inoltre allegata, la seguente documentazione:

- per ciascun lotto al quale si intenda partecipare copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n.163 del 22/12/2015, da effettuare, a pena d'esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Lotto 1 C.I.G. : 6841295F37 Euro 140,00

Lotto 2 C.I.G. 6855021E45 Euro 140,00

Lotto 3 C.I.G. 6841396294 Euro 35,00

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

- per ciascun lotto al quale si intenda partecipare il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 (uno per ogni lotto in relazione al quale si intenda presentare offerta)

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

NOTA BENE Il "PASSOE" dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

- documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice nella misura del 2% dell'importo complessivo e pari, rispettivamente, a:

Lotto 1 Euro € 24.120,00

Lotto 2 Euro € 56.340,00

Lotto 3 Euro € 6.000,00

In caso di partecipazione a più lotti sarà possibile produrre un'unica cauzione provvisoria purchè di importo pari alla somma dei lotti in relazione ai quali si intende presentare offerta

La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;

-fideiussione rilasciata da imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e, da intestarsi a **STAZIONE UNICA APPALTANTE – Comune di Genova, Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA**

Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare una cauzione d'importo ridotto nei casi e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93.

Dovrà inoltre essere resa, **a pena di esclusione, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 83 comma 9 del codice**, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara.

Tale garanzia, ai sensi del comma 9 del predetto art. 93 sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

6. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/16 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e secondo il metodo aggregativo compensatore sulla base dei seguenti criteri di valutazione ed alla ponderazione attribuita a ognuno di essi:

CRITERI	PESO
A - Elemento ECONOMICO	40
B - Elementi TECNICO/QUALITATIVI	60
TOTALE	100

La valutazione dell'elemento ECONOMICO avverrà sulla base della specificazione di cui alla successiva lettera "A.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

La valutazione degli elementi TECNICO/QUALITATIVI avverrà sulla base delle specificazioni di seguito elencate sotto la lettera “B”.

Il Concorrente dovrà presentare offerta per l'intero servizio relativo a ciascun lotto in relazione al quale intenda presentare offerta, così come meglio descritto nel Capitolato Speciale e pertanto non saranno prese in considerazione e saranno ritenute inammissibili offerte che escludano, anche parzialmente, i suddetti servizi.

Il concorrente potrà formulare offerta:

- per i lotti 1 e 2 abbinati e/o
- per i solo lotto 3

e risultare aggiudicatario:

- dei lotti 1 e 2 abbinati, oppure
- del solo lotto 3, oppure
- dei lotti 1 e 2 abbinati e del lotto 3

N.B. Occorre obbligatoriamente presentare offerta per entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2) ed entrambi andranno aggiudicati al medesimo offerente secondo le modalità di seguito indicate.

I punteggi complessivi ottenuti nel lotto 1) e nel lotto 2) andranno rispettivamente moltiplicati, a loro volta, per i seguenti coefficienti:

- LOTTO 2 ASTER S.P.A. 0,70
- LOTTO 1 COMUNE DI GENOVA 0,30

Successivamente si procederà alla somma dei punteggi come sopra riparametrati. Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato saranno aggiudicati entrambi i lotti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare uno o più lotti o tutti i lotti anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto e per ciascuna offerta sulla base dei seguenti parametri.

A - ELEMENTO ECONOMICO

All’offerta che presenterà il valore più basso, riferito alla sommatoria dei premi assicurativi annuali per ciascun lotto (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 40 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$PEa = 40 * PEmin / PEi$$

dove:

PEmin = prezzo più basso

PEi = prezzo offerto

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

Il concorrente dovrà compilare per ciascun lotto l’apposito modulo offerta, secondo il fac – simile allegato al presente disciplinare, indicando il premio annuale valore annuo previsto per l’esecuzione del servizio.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo, indicandoli in misura percentuale su fatturato/ricavi risultante dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato.

B – ELEMENTI TECNICO/QUALITATIVI totale punti 60



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

LOTTO 1) – RCT/O PER IL COMUNE DI GENOVA

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascuna offerta sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRO TECNICO	
fino ad un massimo di 60 punti	
Sub parametro	fino ad un massimo di
Abrogazione clausola di rischio comune (PTa)	8 punti
Abrogazione recesso per sinistro (PTb)	9 punti
Clausola di buona fede estesa (PTc)	5 punti
Franchigia Aggregata del Comune di Genova (PTd)	12 punti
Franchigia per sinistro per alluvioni e inondazioni (PTf)	14 punti
Franchigia per sinistro altri eventi (PTg)	12 punti

Sub parametri di natura qualitativa (PT^a, PT^b, PT^c)

Per i sub parametri (PT^a, PT^b e PT^c), i punti verranno attribuiti in modo meccanico e tabellare, secondo la scelta effettuata dal concorrente e secondo i seguenti criteri:

premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciali di Polizza unicamente rispetto alle seguenti condizioni:

- Art. “Abrogazione clausola di rischio comune” (Sub parametro PT^a)
- Art. “Abrogazione Recesso della Società” (Sub parametro PT^b)
- Art. “Clausola di buona fede estesa” (Sub parametro PT^c)

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”.

Sub parametro	Punti disponibili
---------------	-------------------



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Art. “Abrogazione clausola di rischio comune” (Sub parametro PT ^a)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)
Art. “Abrogazione Recesso della Società” (Sub parametro PT ^b)	<ul style="list-style-type: none"> • 9 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)
Art. “Buona fede estesa” (Sub parametro PT ^c)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)

Non sono pertanto ammesse, pena l'esclusione dell'offerta dalla presente procedura, ulteriori varianti ai Capitolati Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate.

Sub parametri di natura quantitativa (PT^d, PT^e e PT^f)

Per i sub parametri PT^d, PT^e, PT^f di natura quantitativa, i punti verranno determinati mediante la seguente formula:

Sub parametro	Formula	Dove:
Franchigia Aggregata del Comune di Genova (PT ^d)	$12 * O^{\min} / O^i$	O^{\min} = valore dell'offerta più bassa O^i = valore offerto dal concorrente in esame (^{iesimo})
Franchigia per sinistro inondazioni e alluvioni (PT ^e)	$14 * O^{\min} / O^i$	O^{\min} = valore dell'offerta più bassa O^i = valore offerto dal concorrente in esame (^{iesimo})
Franchigia per sinistro altri eventi (PT ^f)	$12 * O^{\min} / O^i$	O^{\min} = valore dell'offerta più bassa O^i = valore offerto dal concorrente in esame (^{iesimo})



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

LOTTO 2) – RCT/O PER ASTER S.P.A.

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascuna offerta sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRO TECNICO	
fino ad un massimo di 60 punti	
Sub parametro	fino ad un massimo di
Abrogazione recesso per sinistro (PTa)	9 punti
Clausola di buona fede estesa (PTb)	5 punti
Franchigia Aggregata di A.S.Ter. (PTc)	12 punti
Franchigia per sinistro per alluvioni e inondazioni (PTd)	10 punti
Franchigia per sinistro altri eventi (PTe)	24 punti

Sub parametri di natura qualitativa (PT^a e PT^b)

Per i sub parametri (PT^a e PT^b), i punti verranno attribuiti in modo meccanico e tabellare, secondo la scelta effettuata dal concorrente e secondo i seguenti criteri:

premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciali di Polizza unicamente rispetto alle seguenti condizioni:

- Art. “Abrogazione Recesso della Società” (Sub parametro PT^a)
- Art. “Clausola di buona fede estesa” (Sub parametro PT^b)

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Sub parametro	Punti disponibili
Art. “Abrogazione Recesso della Società” (Sub parametro PT ^a)	<ul style="list-style-type: none"> • 9 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)
Art. “Buona fede estesa” (Sub parametro PT ^b)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)

Non sono pertanto ammesse, pena l'esclusione dell'offerta dalla presente procedura, ulteriori varianti ai Capitolati Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate.

Sub parametri di natura quantitativa (PT^c, PT^d e PT^e)

Per i sub parametri PT^c, PT^d e PT^e di natura quantitativa, i punti verranno determinati mediante la seguente formula:

Sub parametro	Formula	Dove:
Franchigia Aggregata di A.S.Ter. (PT ^c)	$12 * O^{\min} / O^i$	O^{\min} = valore dell'offerta più bassa O^i = valore offerto dal concorrente in esame (^{iesimo})
Franchigia per sinistro inondazioni e alluvioni (PT ^d)	$10 * O^{\min} / O^i$	O^{\min} = valore dell'offerta più bassa O^i = valore offerto dal concorrente in esame (^{iesimo})
Franchigia per sinistro altri eventi (PT ^e)	$24 * O^{\min} / O^i$	O^{\min} = valore dell'offerta più bassa O^i = valore offerto dal concorrente in esame (^{iesimo})



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

LOTTO 3 – INFORTUNI DEL COMUNE DI GENOVA

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascuna offerta sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 60 punti	
-Sub parametro	fino ad un massimo di
Abrogazione recesso per sinistro (PT ^a)	5 punti
Clausola di buona fede estesa (PT ^b)	5 punti
Innalzamento ad 80 anni del limite di età (PT ^c)	10 punti
Assicurabilità delle persone con handicap mentale. (PT ^d)	10 punti
Miglioria delle franchigie combinate (PT ^e)	20 punti
Indennizzo forfettario per I.P. compresa fra 1% e 3% per la categoria alunni PT ^f)	10 punti



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Sub parametri di natura qualitativa (PT^a, PT^b, PT^c, PT^d, PT^e)

Per i sub parametri (PT^a, PT^b, PT^c, PT^d e PT^e), i punti verranno attribuiti in modo meccanico e tabellare, secondo la scelta effettuata dal concorrente e secondo i seguenti criteri:

premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciali di Polizza unicamente rispetto alle seguenti condizioni:

- Art. “Abrogazione Recesso per sinistro” (Sub parametro PT^a)
- Art. “Clausola di buona fede estesa” (Sub parametro PT^b)
- Art. “Innalzamento ad 80 anni del limite di età” (Sub parametro PT^c)
- Art. “Assicurabilità delle persone con handicap mentale” (Sub parametro PT^d)
- Art. “Miglioria delle franchigie combinate” (Sub parametro PT^e)

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”.

Sub parametro	Punti disponibili
Art. “Abrogazione recesso per sinistro” (Sub parametro PT ^a)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)
Art. “Clausola di buona fede estesa” (Sub parametro PT ^b)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)
Art. “Innalzamento ad 80 anni del limite di età” (Sub parametro PT ^c)	<ul style="list-style-type: none"> • 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

	non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)
Art. “Assicurabilità delle persone con handicap mentale” (Sub parametro PT ^d)	<ul style="list-style-type: none"> • 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)
Art. “Miglioria delle franchigie combinate” (Sub parametro PT ^e)	<ul style="list-style-type: none"> • 20 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)

Non sono pertanto ammesse, pena l'esclusione dell'offerta dalla presente procedura, ulteriori varianti ai Capitolati Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate.

Sub parametro di natura quantitativa (PT^f)

Per il sub parametro **PT^f**, di natura quantitativa, i punti verranno determinati mediante la seguente formula:

Sub parametro	Formula	Dove:
Indennizzo forfettario per I.P. compresa fra 1% e 3% per la categoria alunni (PT ^f)	$10 * O^{\min} / O^i$	O^{\min} = valore dell'offerta più bassa O^i = valore offerto dal concorrente in esame (^{iesimo})

Art. 7 - Modalità di presentazione dell'offerta tecnica ed economica

L'offerta e la relativa documentazione, per ciascun lotto, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato negli atti di gara, pena l'esclusione dalla gara. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente

Tutta la documentazione costituente **L'OFFERTA TECNICA** dovrà essere datata e firmata dal Legale Rappresentante della Concorrente o dai legali Rappresentanti in caso di RTI e in caso di coassicurazione o costituendi consorzi ordinari di concorrenti



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

Con riferimento all'OFFERTA TECNICA non sono ammesse offerte condizionate.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le offerte redatte, in lingua italiana, devono essere contenute in un plico, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura, contenente le buste come evidenziato negli atti di gara.

L'offerta ECONOMICA dovrà essere redatta, per ciascun lotto di interesse, in carta resa legale, e dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Impresa partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri.

L'offerta ECONOMICA dovrà essere formulata in cifre e in lettere.

Qualora vi sia discordanza fra l'importo di ribasso espresso in cifre e quello espressa in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

L'offerta, per ciascun lotto, dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni dei capitolati speciali

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:

- che relativamente all'elemento economico presentino un premio **pari o superiore** al valore posto a base di gara;



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- contenenti riserve o condizioni.

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e in particolare di quanto disposto nel Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dalla civica Amministrazione allegato al Capitolato Speciale, tenuto conto che l'impresa aggiudicataria potrà integrarlo in relazione alle proprie scelte autonome e di responsabilità nell'organizzazione dell'espletamento delle prestazioni, e dovrà altresì indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I prezzi s'intendono accettati dalla ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi devono intendersi assolutamente invariabili.

Art. 8 – Procedura di gara.

Nel giorno fissato per la prima seduta pubblica e nel corso della medesima si procederà alla verifica dell'integrità dei plichi presentati e delle buste presenti all'interno del plico, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della stessa. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra. In seduta pubblica si apriranno le buste contenenti le offerte tecniche, al fine di verificarne la completezza del contenuto.

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita commissione di gara nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 77 del codice.

Le offerte tecniche verranno esaminate nella medesima seduta dalla Commissione di gara, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara procederà, per ciascun lotto, alla comunicazione dei relativi punteggi attribuiti, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi.

Successivamente si procederà all'individuazione della graduatoria finale per ciascun lotto, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all'individuazione del migliore offerente per ogni lotto.

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del codice, verranno sottoposte a verifica di anomalia.

Le date delle sedute pubbliche verranno rese note ai concorrenti mediante comunicazione inviata per posta elettronica certificata.

Art. 9 – Modalità di presentazione

Le offerte e le relative documentazioni devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato nel bando di gara, pena l'esclusione dalla gara.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

L'operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (UNICA PER TUTTI I LOTTI)

In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti:



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

-
- il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (valido per tutti i lotti);
 - il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1BIS (valido per tutti i lotti);
 - la garanzia provvisoria nonché l'impegno di cui all'art. 93 comma 8 del codice (n. 1 per ciascun lotto oppure un'unica cauzione purchè di importo pari alla somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta;
 - se necessarie adeguate certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione sostitutiva;
 - l'attestazione comprovante il pagamento del contributo all'Autorità (n.1 per ciascun lotto) ;
 - "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità (n.1 per ciascun lotto) ;
 - gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio, di Avvalimento o Coassicurazione;
 - eventuale copia della procura (generale o speciale).

Su detta busta, dovrà essere apposta la frase: "Busta n. 1: Documentazione Amministrativa".

Ai fini della compilazione dei FAC-SIMILI DICHIARAZIONI 1 E 1 BIS si precisa che dovranno essere rese, a pena di esclusione fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice:

- le dichiarazioni di cui alle lettere **A.1) – A.2) – A.3)** quest'ultima solo qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- le dichiarazioni di cui alle lettere **B) – D)** in caso di **CONSORZI** di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, **E)** in caso di **AVVALIMENTO** ex art. 89 del codice.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Si precisa che l'omissione nella scelta tra l'opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) - A.3) – se dovuta - equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 dovranno essere rese singolarmente, a pena di esclusione (fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice) e secondo il FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS allegato al presente disciplinare, dal titolare, se si tratta di impresa individuale, dal/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, dal/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico, persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dal/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i

L'omissione nella scelta tra le opzioni proposte nello stesso FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS per le voci che prevedono un'alternativa, equivale alla mancanza delle dichiarazioni a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui al FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS dovranno essere rese singolarmente anche dai soggetti sopra indicati cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società che cedono o affittano rami di azienda.

Qualora detti soggetti non fossero reperibili, la società concorrente, che dovrà esplicitamente dare evidenza dell'irreperibilità, dovrà rendere la dichiarazione di cui al punto A.3) del FAC SIMILE dichiarazioni 1.

BUSTA n. 2: OFFERTA TECNICA (UNA PER CIASCUN LOTTO)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

In tale SECONDA busta, una per ciascun lotto, debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 2: offerta tecnica lotto” In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento tecnico dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello “**Scheda di Offerta tecnica**” allegato al presente Disciplinare, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.

Il documento di cui sopra dovrà essere sottoscritto, pena l’esclusione, dal Legale Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo consorzio o coassicurazione, da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA (UNA PER CIASCUN LOTTO)

In tale Terza busta debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 3-offerta economica – Lotto” dovrà essere inserita l’offerta economica.

L’offerta dovrà essere redatta su carta resa legale con marca da bollo, secondo i moduli che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o coassicurazione o costituendo Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi o in coassicurazione, pena l’esclusione.

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; dovranno altresì essere siglate sui lembi da chiudere dal concorrente.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Dovranno inoltre riportare l'indicazione dell'oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch'esso a pena di esclusione chiuso e come sopra sigillato e siglato sui lembi di chiusura.

Sul PLICO dovranno essere esposti: l'OGGETTO della presente procedura di gara avendo cura di indicare la Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese comprensiva del/i codice/i fiscale/i. Inoltre dovranno essere chiaramente indicati il numero di fax e l'indirizzo di PEC.

Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, indicato nel bando di gara e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova

Art. 10 – Verifica del possesso dei requisiti

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria, per ciascun lotto, la stazione appaltante procederà a richiedere–di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica

Tale verifica avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

Qualora la predetta documentazione non venisse fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risultasse confermato dalla documentazione prodotta a comprova, ai sensi



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

dell'art. 94 del codice non si procederà all'aggiudicazione nei confronti del primo in graduatoria e si procederà alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

La stazione appaltante procederà, ugualmente tramite il sistema AVCpass altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice sulla base delle dichiarazioni presentate nonché delle certificazioni dagli stessi prodotte.

Art. 11 – Aggiudicazione definitiva

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

L'aggiudicatario, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento propedeutico) entro e non oltre il termine comunicato dalla Stazione Unica Appaltante.

Art. 12 Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, i committenti stipuleranno con l'aggiudicatario, un contratto conforme al Capitolato Tecnico.

ART. 13 Esecuzione del contratto

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, del codice, la Società aggiudicataria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta dei committenti e previo pagamento di rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art.32 del codice non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato *pro rata temporis* (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

ART. 14 Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, i committenti dichiarano di essersi avvalsi e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Genova, Viale Padre Santo 5/3, tel. 010-8373923, fax 010-8373932, email: ludovica.villa@marsh.com, CF e PIVA n. 01699520159, iscrizione al RUI n. B55861.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, dell'1,29% per tutti i Lotti.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

ART. 15 - Altre informazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi d'informazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti avverranno nel rispetto dell'art. 76 del codice.

In particolare la Stazione Unica Appaltante provvederà a comunicare l'aggiudicazione definitiva a tutti gli offerenti, nonché eventuali esclusioni.

La graduatoria degli offerenti ed il successivo avviso sui risultati della procedura saranno pubblicati sul sito web del Comune di Genova www.comune.genova.it secondo il seguente percorso:

www.comune.genova.it-Comune trasparente –Bandi di gara – Stazione Unica Appaltante.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione di uno o più lotti qualora, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del codice, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che in tal caso i concorrenti stessi ammessi all'apertura dell'offerta economica possano avanzare richieste di indennizzo o risarcimento.

La Civica Amministrazione si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si renda necessario.

Art. 16 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 17 - Chiarimenti

Le informazioni di natura tecnica e quelle concernenti in particolare il C.S.A. sono di competenza della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali– Settore Acquisti (Tel. 0105572785 – Fax 010.5572779).

Le informazioni di natura amministrativa nonché quelle concernenti la partecipazione alla gara, potranno essere richieste alla S.U.A. Gare e Contratti indirizzo garecontratticomge@postecert.it.

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente sul sito internet dell'ente fino a 6 giorni antecedenti la scadenza del bando, purchè pervengano nei 10 giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)

Stazione Unica Appaltante del Comune di GENOVA

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua
qualità di _____ e come tale in rappresentanza dell'impresa
_____ con sede legale in _____ Via
_____ CAP _____ Sede operativa in _____
Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A.
_____ numero telefonico _____ e numero fax
_____ indirizzo recapito corrispondenza _____ indirizzo e-
mail _____,

consocio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R.
445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....
.....

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le specifiche fattispecie
.....
.....
.....

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:.....
.....

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti, e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 comma 1 del codice e per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5

C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di **CONSORZI** di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del codice

dichiara:



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e che NON partecipa/partecipano, pena l'esclusione, sia del consorzio che della/e consorziata/e, in alcuna altra forma al presente procedimento _____

- che le Società/Imprese Consorziare sono le seguenti: _____

E (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l'esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice)

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti _____ relativi all'Impresa ausiliaria _____ (indicare nominativo impresa, _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____ PEC _____) la quale è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio o di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

in Paesi così detti “black list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;

- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

G) che l’Impresa che rappresenta è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo di rischio per cui presenta offerta ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.;

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

H) che l’Impresa che rappresenta ha realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi non inferiore al valore minimo indicato nel Disciplinare di Gara.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziati o alle Compagnie Deleganti).

oppure, in alternativa

che l'Impresa che rappresenta è in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando e pertanto di un Rating(indicare il valore di rating) e rilasciato dall'Agenzia..... (indicare denominazione dell'agenzia);

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

I) che l'Impresa che rappresenta ha prestato, nel triennio 2013/2014/2015, il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di un numero minimo di destinatari pubblici o privati non inferiore al valore minimo indicato nel Disciplinare di Gara.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

DICHIARA INOLTRE

1) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di procedura aperta e di approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale d'appalto, nonché dello schema di contratto, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi;



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

2) che, in caso di aggiudicazione,

(barrare una delle opzioni che seguono:

- non intende procedere al subappalto oppure
- intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività

e, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del codice, che la terna di subappaltatori, in possesso dei requisiti di ordine generale, è la seguente:

1).....

2).....

3).....

3) di aver preso atto che, in caso di aggiudicazione, il mancato versamento delle spese, come indicate nel bando di gara, di **contratto**, di **pubblicità legale** (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 216 comma 11 del codice) come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, come indicate nel bando di gara

4) di aver provveduto SE TENUTI

- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente mediante idonea documentazione;

- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor _____ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia del relativo attestato

- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

5) che l'ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____ con sede in _____ Via _____ tel. _____ e fax _____,

6) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

7) che le posizioni aziendali sono:

- posizione/i assicurativa INPS sede di _____ Matricola Azienda _____

- posizione/i assicurativa INAIL sede di _____ Codice Ditta _____

il C.C.N.L. applicato è: _____

- con dimensione aziendale: da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100

e che trattasi di (barrare una delle opzioni che seguono):



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

-
- media impresa;
 - piccola impresa;
 - micro impresa;

8) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor _____ (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor _____

9) di comunicare che l'indirizzo di posta certificata è il seguente: _____.

10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al committente, per quanto compatibile con il presente appalto, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016) servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze;

11) di essere edotto che l'affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico del primo in graduatoria, dell'aggiudicatario, o del contraente;



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- 12)** di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- 13)** di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- 14)** di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;
- 15)** di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 16)** di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- 17)** di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998;
- 18)** di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- 19)** di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) e 18).

Data _____



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

IL RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice)

reso singolarmente a cura de

- **il titolare, se si tratta di impresa individuale,**
- **il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo**
- **il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice**
- **i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio**
- **il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i**



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

-
- **i cessati dalle cariche sopra indicate, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili.**

Stazione Unica Appaltante

del Comune di GENOVA

Il Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ codice fiscale: _____ nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....
.....

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le fattispecie.....
.....
.....

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:.....
.....

data _____

FIRMA _____

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

**FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” Raggruppamento Temporaneo di
Imprese**

Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti:

Signor _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua
qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa
_____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. _____

Signor _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua
qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa
_____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. _____

Signor _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua
qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

_____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. _____

p r e m e s s o

- che la Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a n o

- che intendono partecipare all'appalto per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del codice e che in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa _____ che sarà designata Capogruppo;

- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;

- che il servizio, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono le seguenti:

mandataria: _____ (indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)

mandante: _____ (indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)

mandante: _____ (indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande

FAC-SIMILE “Modulo Ausiliaria”

Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio

L'anno _____ il giorno _____, il Sottoscritto _____
_____, nato a _____ il _____ e residente in
_____ Via _____ in qualità di _____ e, come tale
Rappresentante dell'Impresa _____ con sede in _____ Via
_____ Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____
CODICE ISTAT _____ Codice catasto _____ e-mail _____
PEC _____ telefono _____ fax _____

consocio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n.
445/2000 art. 76

p r e m e s s o



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....
.....

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le specifiche fattispecie.....

.....
.....

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:.....

.....

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti, e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 comma 1 del codice per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice;

C) l'assenza di sanzioni che comportino l'incapacità del legale rappresentante dell'operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari - di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i ;

D) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”);

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri)

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;
- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

E) di comunicare che l'indirizzo di posta certificato di posta certificato è:
.....

F) che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di, al n.
dal..... per le seguenti attività.....,
Codice FiscalePartita I.V.A. con sede in
.....Via con oggetto sociale
.....

che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

F) di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione dell'appalto verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte di codesta impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali di codesta impresa ausiliaria

a t t e s t a

che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara e che possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento

e s' i m p e g n a

nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell'Impresa, concorrente alla presente gara d'appalto, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia conforme del contratto avvalimento

per l'Impresa Ausiliaria

il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA'



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

.....

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC – SIMILE COASSICURAZIONE

Spett.le Comune di Genova - Direzione S.U.A. Servizi Generali

OGGETTO: scrittura privata

Procedura aperta indetta dal Comune di Genova ai sensi dell' articolo 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per il conferimento in appalto dei servizi relativi a

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti:

Il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

Ed il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

P R E M E S S O



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto

D I C H I A R A N O

- che intendono partecipare alla predetta procedura per l'assegnazione dell'appalto di cui sopra costituendosi in Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c., e che l'Impresa _____ sarà designata delegataria;
- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente dall'impresa designata quale delegataria che dalla/e coassicuratrice/i;
- che, in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire apposita delega, all'impresa designata delegataria
- che il servizio sarà eseguito dalle singole imprese in relazione alle specifiche quote di partecipazione al rischio che sono le seguenti:
delegataria: _____ (non inferiore al 40%)
coassicuratrice: _____ (non inferiore al 20%)
coassicuratrice: _____ (non inferiore al 20%)

.....
I RAPPRESENTANTI

O I PROCURATORI DELLE SOCIETA' (*documento sottoscritto digitalmente*)

SCHEDA DI

OFFERTA TECNICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
 SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Il sottoscritto:

 codice fiscale:

 nato a:
 il:/../....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:¹.....

 e legale rappresentante dell'Impresa:

 con sede legale in:

 Via/Piazza: C.A.P.

 Telefono:.....; Fax:.....;
 PEC:.....
 codice fiscale:
 Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti i rischi in oggetto;
- consapevole che, con riferimento ai **sub parametri di natura qualitativa:**

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa";
- che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione);
- che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara;
- consapevole che con riferimento ai **sub parametri di natura quantitativa**:
 - non sono ammesse offerte superiori ai valori indicati come "base d'asta non superabile";
 - non sono ammesse offerte inferiori ai valori indicati come "base d'asta non riducibile"

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta B)

LOTTO N. 1– POLIZZE RCT/O PER IL COMUNE DI GENOVA

Il concorrente si impegna ad offrire:

SUB PARAMETRI DI NATURA QUALITATIVA (PT^a, PT^b e PT^c)

Per i sub parametri **PT^a**, **PT^b** e **PT^c** i punti verranno attribuiti in modo meccanico e tabellare, secondo la scelta effettuata dal concorrente e secondo i seguenti criteri:

Sub parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa
---------------	-------------------	---



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

<p>Abrogazione clausola “Rischio comune” (Sub parametro PT^a)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>) 	<p>Si <input type="checkbox"/></p>	<p>No <input type="checkbox"/></p>
<p>Abrogazione Art. “Recesso della Società” (Sub parametro PT^b)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 9 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>) 	<p>Si <input type="checkbox"/></p>	<p>No <input type="checkbox"/></p>
<p>Art. “Interpretazione del contratto-buona fede estesa” (Sub parametro PT^c)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>) 	<p>Si <input type="checkbox"/></p>	<p>No <input type="checkbox"/></p>

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

SUB PARAMETRI DI NATURA QUANTITATIVA (PT^d, PT^f, e PT^g)

Per i sub parametri PT^d, PT^e, e PT^f di natura quantitativa, i punti verranno determinati per effetto del valore espresso dal concorrente:

Sub parametro	Punti disponibili	Valore a base d’asta non superabile	Valore offerto dal concorrente
Franchigia aggregata annua DEL	12	€.....	€.....

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Comune di Genova (PT ^d)			
Franchigia per sinistro per alluvioni ed inondazioni (PT ^e)	14	€.....	€.....
Franchigia per sinistro per altri eventi (PT ^f)	12	€.....	€.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

**SCHEDA DI
OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA LOTTO 2**



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
 SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto:

 codice fiscale:

 nato a:
 il: /.../....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:²

 e legale rappresentante dell'Impresa:

 con sede legale in:

 Via/Piazza: C.A.P.

 Telefono:.....; Fax:.....;
 PEC:.....
 codice fiscale:
 Partita I.V.A.:

² Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti i rischi in oggetto;
- consapevole che, con riferimento ai **sub parametri di natura qualitativa**:
 - non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa";
 - che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione);
 - che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara;
- consapevole che con riferimento ai **sub parametri di natura quantitativa**:
 - non sono ammesse offerte superiori ai valori indicati come "base d'asta non superabile";
 - non sono ammesse offerte inferiori ai valori indicati come "base d'asta non riducibile"

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta B)

LOTTO N. 2– POLIZZE RCT/O PER ASTER S.P.A.

Il concorrente si impegna ad offrire:



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SUB PARAMETRI DI NATURA QUALITATIVA (PT^a e PT^b)

Per i sub parametri **PT^a** e **PT^b** i punti verranno attribuiti in modo meccanico e tabellare, secondo la scelta effettuata dal concorrente e secondo i seguenti criteri:

Sub parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa	
		Si	No
Abrogazione Art. "Recesso della Società" (Sub parametro PT ^b)	<ul style="list-style-type: none"> 9 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>) 	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Art. "Interpretazione del contratto-buona fede estesa" (Sub parametro PT ^c)	<ul style="list-style-type: none"> 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>) 	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")

SUB PARAMETRI DI NATURA QUANTITATIVA (PT^d, PT^f, e PT^g)

Per i sub parametri **PT^c**, **PT^d**, e **PT^e** di natura quantitativa, i punti verranno determinati per effetto del valore espresso dal concorrente:

Sub parametro	Punti disponibili	Valore a base d'asta non superabile	Valore offerto dal concorrente
Franchi gia	12	€.....	€.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
 SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

aggregata annua di Aster S.p.A. (PT ^c)			
Franchi gia per sinistro per alluvio ni ed inondaz ioni (PT ^d)	10	€.....	€.....
Franchi gia per sinistro per altri eventi (PT ^e)	24	€.....	€.....

**SCHEDA DI
 OFFERTA TECNICA**



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA LOTTO 3**

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto:

.....

codice fiscale:

.....

nato a:
il:/../....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
di:³

.....

e legale rappresentante dell’Impresa:

.....

con sede legale in:

.....

Via/Piazza: C.A.P.

.....

Telefono:.....; Fax:.....;

PEC:.....

³ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

codice fiscale:
Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti i rischi in oggetto;
- consapevole che, con riferimento ai **sub parametri di natura qualitativa**:
 - non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa";
 - che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione);
 - che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara;
- consapevole che con riferimento ai **sub parametri di natura quantitativa**:
 - non sono ammesse offerte superiori ai valori indicati come "base d'asta non superabile";
 - non sono ammesse offerte inferiori ai valori indicati come "base d'asta non riducibile"

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Allegare alla presente solo le schede, debitamente compilate e firmate, del lotto per cui si presenta offerta

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta B)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

LOTTO N. 3 – POLIZZA INFORTUNI PER IL COMUNE DI GENOVA

Il concorrente si impegna ad offrire:

SUB PARAMETRI DI NATURA QUALITATIVA (PT^a, PT^b, PT^c, PT^d, e PT^e)

Per i sub parametri PT^a, PT^b, PT^c, PT^d, e PT^e i punti verranno attribuiti in modo meccanico e tabellare, secondo la scelta effettuata dal concorrente e secondo i seguenti criteri:

Sub parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa	
Abrogazione Art. "Recesso per sinistro" (Sub parametro PT ^a)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>) 	<p>Si</p> <input type="checkbox"/>	<p>No</p> <input type="checkbox"/>
Art. "Interpretazione del contratto-buona fede estesa" (Sub parametro PT ^b)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>) 	<p>Si</p> <input type="checkbox"/>	<p>No</p> <input type="checkbox"/>
Art. "Innalzamento ad 80 anni del limite di età" (Sub parametro PT ^c)	<ul style="list-style-type: none"> • 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>) 	<p>Si</p> <input type="checkbox"/>	<p>No</p> <input type="checkbox"/>



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

<p>Art. "Assicurabilità delle persone con handicap mentale" (Sub parametro PT^d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>) 	<p>Si <input type="checkbox"/></p>	<p>No <input type="checkbox"/></p>
<p>Art. "Migliorie delle franchigie combinate" (Sub parametro PT^e)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 20 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>) • 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>) 	<p>Si <input type="checkbox"/></p>	<p>No <input type="checkbox"/></p>

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")

SUB PARAMETRO DI NATURA QUANTITATIVA (PT^f)

Per il sub parametro **PT^f** di natura quantitativa, i punti verranno determinati per effetto del valore espresso dal concorrente:

Sub parametro	Punti disponibili	Valore a base d'asta non superabile	Valore offerto dal concorrente
Indennizzo forfettario per I.P. compresa fra 1% e	10	€.....	€..... ...



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

3% per la categoria “Alunni ed insegnanti scuole infanzia e asili nido” (PT ^e)			
--	--	--	--

SCHEDA DI
OFFERTA ECONOMICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA LOTTO 1
(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

.....

codice fiscale:

.....

nato a:
il: /.../....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:⁴

.....

e legale rappresentante dell'Impresa:

.....

con sede legale in:

.....

Via/Piazza: C.A.P.

.....

Telefono:.....; Fax:.....;

PEC:.....

codice fiscale:

Partita I.V.A.:

⁴ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;

che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio chiuso ed approvato;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo la scheda, debitamente compilata e firmata, del lotto per cui si presenta offerta. Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C)

LOTTO N. 1 – POLIZZA RCT/O PER IL COMUNE DI GENOVA



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Il concorrente si impegna ad offrire:

Sub parametro Prezzo (PE^a)

Per il sub parametro PE^a i punti verranno determinati per effetto del valore espresso dal concorrente:

Sub parametr o	Ente Assicurato/Contrae nte	Importo annuale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere) per Ente Assicurato/Contrae nte	Valore offerto dal concorrente
Premio annuo lordo (PE ^a)	Comune di Genova	€ 402.000,00	€.....

SCHEDA DI

OFFERTA ECONOMICA

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA LOTTO 2**



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
 SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

 codice fiscale:

 nato a:
 il: /.../....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:⁵.....

 e legale rappresentante dell'Impresa:

 con sede legale in:

 Via/Piazza: C.A.P.

 Telefono:.....; Fax:.....;
 PEC:.....

⁵ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

codice fiscale:
Partita I.V.A.:

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;

che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio chiuso ed approvato;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere'.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo la scheda, debitamente compilata e firmata, del lotto per cui si presenta offerta. Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

LOTTO N. 2 – POLIZZA RCT/O PER A.S.TER. S.p.A.

Il concorrente si impegna ad offrire:

Sub parametro Prezzo (PE^a)

Per il sub parametro **PE^a** i punti verranno determinati per effetto del valore espresso dal concorrente:

Sub parametro	Ente Assicurato/Contrahente	Importo annuale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere) per Ente Assicurato/Contrahente	Valore offerto dal concorrente
Premio annuo lordo (PE ^a)	A.S.TER. S.p.A.	€ 939.000,00	€.....

**SCHEDA DI
OFFERTA ECONOMICA**



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
 SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
 ASSICURATIVA LOTTO 3**

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

.....

codice fiscale:

.....

nato a:
 il:/../....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:⁶

.....

e legale rappresentante dell’Impresa:

.....

con sede legale in:

.....

Via/Piazza: C.A.P.

.....

Telefono:.....; Fax:.....;

PEC:.....

⁶ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

codice fiscale:
Partita I.V.A.:

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;

che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio chiuso ed approvato;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere'

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo le schede, debitamente compilate e firmate, del lotto per cui si presenta offerta. Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

LOTTO N. 3 – POLIZZA INFORTUNI PER IL COMUNE DI GENOVA

Il concorrente si impegna ad offrire:

Sub parametro Prezzo (PE^a)

Per il sub parametro PE^a i punti verranno determinati per effetto del valore espresso dal concorrente:

Sub parametro	Punti disponibili	Ente Assicurato/Contraente	Importo annuale a base d'asta <small>(comprensivo di ogni imposta e onere)</small> per Ente Assicurato/Contraente	Valore offerto dal concorrente
Premio annuo lordo (PE ^a)	40	Comune di Genova	€ 100.000,00	€.....

Il premio annuo lordo complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO APPLICATO PER MILLE	PREMIO ANNUO LORDO (COMPRESIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) (IN CIFRE)
A) Amministratori	Numero soggetti assicurati	53	€ pro capite	€.....,...
B) Conducenti veicoli del contraente	Numero veicoli	466	€ per veicolo	€.....,...
C) Conducenti autovetture proprie per servizio o trasferta	Numero Km percorsi	90.000 km	€ per km	€.....,...
D) Volontari	Numero	225	€ per km	€.....,...



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO APPLICATO PER MILLE	PREMIO ANNUO LORDO (COMPRESIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) (IN CIFRE)
Protezione Civile	soggetti assicurati		pro capite	
E) Volontari in genere	Numero soggetti assicurati	100	€ pro capite	€.....,...
F) Affidatari anziani	Numero soggetti assicurati	100	€ pro capite	€.....,...
G) Partecipanti ai concorsi	Giorni di presenza	12	€ giornaliero pro capite	€.....,...



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO APPLICATO PER MILLE	PREMIO ANNUO LORDO (COMPRESIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) (IN CIFRE)
H) Medici specialisti	Numero soggetti assicurati	2	€ pro capite	€.....,...
I) Equipaggio imbarcazioni storiche	Giorni di presenza	1	€ giornaliero pro capite	€.....,...
L) Minori in affidamento alle famiglie	Numero soggetti assicurati	300	€ pro capite	€.....,...
M) Partecipanti ai cortei storici	Giorni di presenza	7	€ giornaliero	€.....,...



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO APPLICATO PER MILLE	PREMIO ANNUO LORDO (COMPRESIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) (IN CIFRE)
			pro capite	
N) Alunni ed insegnanti scuole infanzia ed asili nido	Numero soggetti assicurati	3.000	€ pro capite	€.....,...
O) Lavoratori di pubblica utilità	Giorni di presenza	200	€ giornaliero pro capite	€.....,...
N) Lavoratori (Smart working)	Giorni di presenza	50	€ giornaliero pro capite	€.....,...



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ai valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

LOTTO 3 – COMUNE DI GENOVA

POLIZZA INFORTUNI

stipulata tra
COMUNE DI GENOVA

e

l'Impresa di Assicurazioni:
e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2016

Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2019

Prima Rata: ore 24,00 del 31/12/2017

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	il contratto con il quale la Società, verso il pagamento di un premio, si obbliga a corrispondere l'indennizzo pattuito al verificarsi di un evento attinente alla vita umana;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società	l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo/risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Beneficiario	la persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'Assicurato;
Franchigia assoluta	La parte di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità che non viene indennizzata. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall'indennizzo quanto ricompreso nella franchigia;
Franchigia relativa	La soglia di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità al di sotto della quale il sinistro non viene indennizzato. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado pari o inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto per l'intero senza deduzione di alcuna franchigia.;
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od un'inabilità permanente;
Inabilità permanente	la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
Inabilità temporanea	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od un'inabilità permanente;
Inabilità permanente	la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della

capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;

Invalidità temporanea

la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.

art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020) alle medesime condizioni economiche e normative, con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2016-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dare comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 8 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
- c) su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

art. 9 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale si impegna a fornire al Contraente o al broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro
- data di accadimento
- nominativo di controparte (se consentito)
- importo pagato
- importo riservato
- importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

art. 10 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

art. 11 Recesso in caso di sinistro (opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

art. 11bis Abrogazione della facoltà di recesso della Società (opzione migliorativa vale 8 punti)

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 precedente la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro.

art. 12 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 13 Interpretazione del contratto - Clausola di buona fede (opzione base)

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 13.bis Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede estesa (opzione migliorativa vale 5 punti)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 15 Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs. 175/95 e s.m.i.).

art. 17 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Resta comunque inteso che la presente assicurazione sarà operante solamente per le attività descritte per ciascuna categoria di Assicurati alla voce "Rischi Assicurati".

art. 2 Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei;
- b) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
- c) da ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
- d) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- g) in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata e non dichiarata, salvo quanto previsto all'articolo definito "Rischio guerra";
- h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).

art. 3 Rischio volo

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: per persona:

- € 1.032.913,80 per il caso di Morte
- € 1.032.913,80 per il caso di Invalidità Permanente
- € 258,23 per il caso di Inabilità Temporanea Assoluta

e complessivamente per aeromobile:

- € 5.164.568,99 per il caso di Morte
- € 5.164.568,99 per il caso di invalidità Permanente
 - € 5.164,57 per il caso di Inabilità Temporanea Assoluta

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contatti.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Sono equiparati agli "Infortuni Aeronautici" anche gli infortuni derivanti da dirottamenti, sabotaggi, atti di pirateria ed attentati.

art. 4 Limite di età (opzione base)

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente.

Art. 4 bis Limite di età (*opzione migliorativa vale 10 punti*)

Il limite di età per la validità dell'Assicurazione di cui al precedente articolo 4 si intende elevato da 75 ad 80 anni.

art. 5 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

Art. 5 bis Persone non assicurabili (*opzione migliorativa vale 10 punti*)

In deroga a quanto disposto dall'art. 5 precedente la validità dell'Assicurazione si intende operante anche per le persone affette da infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Restano fermi i criteri di indennizzabilità sanciti dall'art. 9 seguente.

art. 6 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

art. 7 Cambiamento dell'attività professionale e attività professionali diverse

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il Contraente e/o Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che avrebbe dovuto pagare in base alla nuova attività esercitata.

art. 8 Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio sarà presentata, per il tramite del Contraente, alla Società entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il competente ufficio del Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza. La denuncia indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà possibilmente corredata da certificato medico e/o documentazione del Pronto Soccorso. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

L'Assicurato, o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

art. 9 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. "Invalidità Permanente" che segue sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità preesistente.

art. 10 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica -anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

art. 11 Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

art. 12 Franchigia per Invalidità Permanente (*opzione base*)

La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

Categoria a) Amministratori

- 1) 5% sulla somma eccedente € 207.000,00 e fino a € 310.000,00
- 2) 10% sulla somma eccedente € 310.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- eccedente €. 207.000,00 e fino a €. 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 5%;

- eccedente €. 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 10%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Categorie b), c), d), e), f), g), h), i), l) m),

- 1) 5% sulla somma eccedente €. 155.000,00 e fino a €. 260.000,00
- 2) 10% sulla somma eccedente € 260.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- eccedente €. 155.000,00 e fino a €. 260.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 5%;

- eccedente €. 260.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 10%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Categoria n) Alunni e insegnanti scuole infanzia e asili nido

Franchigia assoluta del 3% , pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3%; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 3%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Categoria o) Lavoratori di pubblica utilità

3% sulla somma assicurata di €. 155.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- fino ad €. 155.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 3%.

Categoria p) Lavoratori (smart working)

Franchigia assoluta del 3% per i soli infortuni verificatisi al di fuori dell'ambito domestico, pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3%; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 3%.

Resta confermata la validità della copertura estesa al Mondo intero.

Art. 12 bis Franchigia per Invalidità Permanente (*opzione migliorativa vale 20 punti*)

La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

Categoria a) Amministratori – Franchigia assoluta per somme eccedenti che diviene relativa al superamento del 20% di I.P.

- 3) 5% sulla somma eccedente € 250.000,00 e fino a € 350.000,00

4) 10% sulla somma eccedente € 350.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- eccedente €. 250.000,00 e fino a €. 350.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 5%;

- eccedente €. 350.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 10%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Categorie b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), o)

L'Assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia

Categoria n) Alunni e insegnanti scuole infanzia e asili nido – franchigia relativa

Franchigia relativa del 3%: pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3%; in caso contrario la Società liquida l'indennità per l'intero senza applicazione di franchigia.

Categoria p) Lavoratori (smart working) – franchigia relativa

Franchigia relativa del 3%: per i soli infortuni verificatisi al di fuori dell'ambito domestico, pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3%; in caso contrario la Società liquida l'indennità per l'intero senza applicazione di franchigia.

Resta confermata la validità della copertura estesa al Mondo intero.

art. 13 Franchigia per invalidità permanente da malattia professionale per cat. E) (volontari in genere)

La garanzia si intende prestata con una franchigia del 20%.

art. 14 Indennizzo forfettario delle lesioni inferiori al 3% di I.P. (*opzione migliorativa vale 10 punti*)

Limitatamente agli Alunni delle scuole d'infanzia e asili nido di cui alla categoria n) la Società riconoscerà un indennizzo forfettario di €. qualora il grado di I.P. riconosciuto risulti ricompreso fra l'1 ed il 3% .

art. 15 Modalità di valutazione del danno – Controversie

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea o sulla liquidabilità della diaria, qualora previste, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

art. 16 Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C..

art. 17 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

a)	AMMINISTRATORI (Sindaco, Vice Sindaco, Direttore Generale, Segretario Generale, Assessori, Presidenti di Municipio, Consiglieri Comunali)	
	MORTE	€. 516.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 516.000,00
	RIMBORSO SPESE SANITARIE	€. 5.165,00
b)	CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
c)	CONDUCENTI AUTOVETTURE PROPRIE PER SERVIZIO O TRASFERTA	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
d)	VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
e)	VOLONTARI IN GENERE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ' PERMANENTE	€. 155.000,00
f)	AFFIDATARI ANZIANI (Persone ritenute dal Servizio competente idonee all'assistenza, alla sorveglianza, controllo e sostegno dell'affidato, a cui vengono affidati gli anziani in relazione a progetti di assistenza anziani)	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
g)	PARTECIPANTI A CONCORSI (Partecipanti alle selezioni pubbliche e membri delle Commissioni Esaminatrici)	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ'PERMANENTE	€. 155.000,00
h)	MEDICI SPECIALISTI (che operano presso le strutture comunali)	
	MORTE	€. 775.000,00
	INVALIDITÀ' PERMANENTE	€. 775.000,00
i)	EQUIPAGGIO IMBARCAZIONIPARTECIPANTI A REGATE STORICHE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ" PERMANENTE	€. 155.000,00
l)	MINORI IN AFFIDAMENTO ALLE FAMIGLIE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
	RIMBORSO SPESE SANITARIE	€. 5.165,00
m)	PARTECIPANTI AI CORTEI STORICI	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
n)	ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
	RIMBORSO SPESE SANITARIE	€. 5.165,00

o)	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
p)	LAVORATORI (SMART WORKING)	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00

Massima esposizione della Società per singolo evento

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare un importo pari ad Euro 2.500.000,00 sia per il caso morte che per il caso d'invalidità permanente. Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale somma, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

- Categoria a) AMMINISTRATORI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti a causa ed in occasione dello svolgimento delle funzioni inerenti la loro specifica carica, compresi trasferimenti e missioni per l'espletamento di dette funzioni, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, ad eccezione di ciclomotori e motocicli.
- Categoria b) CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi al personale dipendente e non che si trovi alla guida, autorizzato dal Contraente e per ragioni di servizio, di un mezzo di locomozione di proprietà, in affitto, in comodato o comunque a disposizione del Contraente, nonché alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. L'assicurazione opera per gli infortuni occorsi durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia.
Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai mezzi di trasporto, nonché gli infortuni subiti in caso di riparazioni di emergenza effettuate dagli Assicurati sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.
La Società rinuncia alla preventiva identificazione dei mezzi, per cui faranno fede gli elenchi del Contraente.
- Categoria c) CONDUCENTI AUTOVETTURE PROPRIE PER SERVIZIO O TRASFERTA**
L'assicurazione è prestata per le malattie professionali o dovute a causa di servizio che siano comprovatamente causate dall'attività svolta a favore dell'ente e per gli infortuni occorsi ai dipendenti, allorché siano autorizzati ad utilizzare, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, le proprie autovetture per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle trasferte o per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. La garanzia è altresì prestata per le persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. L'assicurazione opera per gli infortuni occorsi durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai mezzi di trasporto, nonché gli infortuni subiti in caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.
L'assicurazione è valida per l'utilizzo delle autovetture intestate al PRA agli Assicurati o ai loro familiari o conviventi.
- Categoria d) VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti nell'espletamento del servizio di protezione civile organizzato dall'Ente, compreso il rischio in itinere. La garanzia opera dal momento in cui i volontari sono chiamati in servizio dal Sindaco o dal Contraente per l'espletamento del servizio di protezione civile e relative esercitazioni fino al termine delle stesse.
- Categoria e) VOLONTARI IN GENERE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti durante, in occasione ed in conseguenza dello svolgimento dell'attività di volontariato per servizi ausiliari disposti od organizzati dal Contraente, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: realizzazione di specifiche opere o interventi manutentori su beni di uso collettivo sia pubblici, sia privati destinati all'uso pubblico, secondo quanto è previsto dai regolamenti comunali in materia, attività a scopo sociale, assistenziale, ricreativo e simili, disposte e/o organizzate e/o realizzate dal Contraente. L'attività assicurata può essere svolta sia presso il Contraente che altrove, anche presso altri Enti/Aziende pubblici o private. Sono compresi i trasferimenti mediante l'uso degli ordinari mezzi di locomozione.
- Categoria f) AFFIDATARI ANZIANI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che possono occorrere alle persone a cui vengono affidati gli anziani in relazione a progetti di assistenza anziani, limitatamente all'attività di assistenza nei

confronti dell'anziano affidato; gli affidatari sono persone ritenute dai Servizi competenti idonee all'assistenza, alla sorveglianza, controllo e sostegno dell'affidato.

- Categoria g) PARTECIPANTI A CONCORSI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che possono occorrere ai partecipanti alle selezioni pubbliche, nonché ai membri delle commissioni esaminatrici, limitatamente alla sola effettuazione delle prove pratiche.
- Categoria h) MEDICI SPECIALISTI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che possono occorrere agli Assicurati durante l'espletamento dei loro servizi esclusivamente per conto del Contraente, nell'ambito delle strutture dello stesso.
- Categoria i) EQUIPAGGIO IMBARCAZIONI PARTECIPANTI A REGATE STORICHE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dall'equipaggio delle imbarcazioni adibite dal Contraente alle regate storiche cui parteciperà, comprese le relative prove ed allenamenti ed il rischio in itinere corrispondente.
- Categoria l) MINORI IN AFFIDAMENTO ALLE FAMIGLIE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dai minori durante i periodi di affidamento educativo, a balatico o ad altro titolo effettuati dal Contraente, ivi compresi anche gli infortuni derivanti da colpa grave, negligenza o volontarietà dei minori anche disadattati, o conseguenti ad esercitazioni ginniche, ad attività sportive, a partecipazione a manifestazioni, gite o passeggiate ed altre attività in genere.
- Categoria m) PARTECIPANTI AI CORTEI STORICI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dai partecipanti ai cortei storici, a seguito di incarico del Contraente, compreso il rischio in itinere.
- Categoria n) ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA ED ASILI NIDO**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti a causa ed in occasione della partecipazione all'attività scolastica organizzata dal Contraente, durante il tempo in cui gli alunni ed i bimbi rimangono affidati alle strutture gestite dal Contraente, o da terzi per conto del Contraente, e comprende oltre il rischio della normale attività degli alunni nell'ambito della scuola, del doposcuola, della ricreazione, delle esercitazioni ginniche, della refezione, anche quello della partecipazione a gite, visite o passeggiate, manifestazioni ed altre attività in genere organizzate dalla scuola o dal Contraente.
- Categoria o) LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi ai soggetti in qualità di "Lavoratori di pubblica utilità" ai sensi del decreto Legge n. 274/2000 (per tali si intendono coloro che abbiano commesso reati di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti come da Artt. 186 e 187 del Codice della Strada) a causa ed in occasione dello svolgimento dell'attività svolta come previsto dalla legge vigente in materia (infortuni professionali).
- Categoria p) DIPENDENTI CHE SVOLGONO LAVORO AGILE (SMART WORKING)**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi ai dipendenti che svolgono la loro attività/mansione all'esterno del Comune su specifica autorizzazione della Contraente. Tale attività potrà essere svolta sia in abito dei locali domestici sia all'aperto.

Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dalle norme in proposito vigenti, gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti agli Assicurati a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Limitatamente alle categorie b) e c) la presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto se non coperti dall'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D.Lgs.vo n. 209/2005.

Categoria a)	AMMINISTRATORI premio annuo lordo pro-capite € n. soggetti assicurati: 53 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria b)	CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE premio lordo per veicolo €..... numero veicoli preventivati: 466 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria c)	CONDUCENTI AUTOVETTURE PROPRIE PER SERVIZIO O TRASFERTA premio lordo per Km € numero Km preventivati: 90.000 premio annuo lordo anticipato €
Categoria d)	VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE premio annuo lordo pro-capite € n. soggetti assicurati: 225 premio annuo lordo anticipato €
Categoria e)	VOLONTARI IN GENERE premio annuo lordo pro-capite € n. soggetti assicurati: 100 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria f)	AFFIDATARI ANZIANI premio annuo lordo pro-capite €..... n. soggetti assicurati: 100 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria g)	PARTECIPANTI A CONCORSI premio giornaliero lordo pro-capite €..... n. giorni di presenza preventivati dei partecipanti: 12 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria h)	MEDICI SPECIALISTI premio annuo lordo pro-capite €..... n. soggetti assicurati: 2 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria i)	EQUIPAGGIO IMBARCAZIONI REGATE STORICHE premio giornaliero lordo pro-capite €..... n. giorni di presenza preventivati dei partecipanti: 1 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria l)	MINORI IN AFFIDAMENTO ALLE FAMIGLIE premio annuo lordo pro-capite €..... n. soggetti assicurati: 300 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria m)	PARTECIPANTI AI CORTEI STORICI premio giornaliero lordo pro-capite €.....

n. giorni di presenza preventivati dei partecipanti: 7
premio annuo lordo anticipato €.....

Categoria n) **ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO**
premio annuo lordo pro-capite €.....
n. soggetti assicurati: 3.000
premio annuo lordo anticipato €.....

Categoria o) **LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ'**
premio giornaliero lordo pro-capite €.....
n. giorni di presenza preventivati dei partecipanti: 200
premio annuo lordo anticipato €.....

Categoria p) **LAVORATORI (SMART WORKING)**
premio giornaliero lordo pro-capite €.....
n. giorni di presenza preventivati dei partecipanti: 50
premio annuo lordo anticipato €.....

Si precisa che, limitatamente alle categorie d) Volontari della Protezione Civile, e) Volontari in genere, f) Affidatari anziani e p) Lavoratori (Smart Working) resta inteso che il premio verrà calcolato conteggiando i giorni di effettivo espletamento dell'attività assicurata (giorno di presenza) ed applicando n. 1 premio annuo lordo pro-capite, nella misura sopra indicata, ogni 360 giorni di presenza, intendendosi per "giorno di presenza" lo svolgimento dell'attività assicurata per un periodo di 8 ore. Resta altresì inteso che se, a seguito del calcolo come sopra effettuato per ciascuna categoria, residuerà un'eccedenza di giorni rispetto ai multipli di 360, per tale eccedenza verrà applicato n. 1 premio annuo lordo pro-capite nella misura sopra evidenziata.

Parimenti verrà conteggiato n. 1 premio annuo lordo pro-capite per ciascuna categoria per cui non venga raggiunto un totale di almeno 360 giorni di espletamento dell'attività assicurata al termine dell'annualità assicurativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Si precisa che sono considerati infortuni anche, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
- gli avvelenamenti o intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- intossicazioni e/o avvelenamenti anche aventi origine traumatica;
- le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- le punture vegetali, nonché le infezioni tutte conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza;
- le ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e scariche elettriche in genere;
- i colpi di sole o di calore o di freddo, le folgorazioni ;
- le lesioni (esclusi infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;

L'assicurazione vale anche per:

- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motori e natanti a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni subiti nel corso di partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V. e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente.

Eventi Sociopolitici

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria, atti violenti , purché l' Assicurato provi di non aver preso parte attiva.

Calamità Naturale

Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoti, maremoto eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine grandine e neve.

Colpa Grave

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell' assicurato.

Rischio Guerra

L'assicurazione vale, in deroga a quanto altrove diversamente previsto, anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o insurrezioni per il periodo massimo di 14 giorni dall' inizio delle ostilità, se ed in quanto l' Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all' estero in un paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino.

Ernie Traumatiche e da sforzo Ernie Addominali

A parziale deroga delle Condizioni Particolari, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l'intesa che:

- qualora l'ernia, anche se bilaterale, sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente totale;

- qualora insorga contestazione circa la natura e/o operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Rischio in Itinere

L'assicurazione vale anche durante il percorso degli assicurati dall'abitazione al luogo di lavoro o di svolgimento dell'attività assicurata e viceversa.

Regolazione del premio

Il premio convenuto anticipato in via provvisoria è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

- categorie a), h), l), n): numero effettivo degli Assicurati;
- categoria b): numero veicoli del Contraente;
- categoria c): numero di km effettivamente percorsi;
- categorie d), e), f): numero degli assicurati calcolato in base alle giornate effettive di presenza;
- categorie g), i), m), o), p): giornate effettive di presenza.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno, e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse: a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede i documenti ufficiali che l'Ente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta da parte del Contraente, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di tali obblighi.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Morte presunta

Nel caso di presentazione di istanza per la dichiarazione di Morte presunta ai sensi dell'art. 60 e 62 del C.C., la Società liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di Morte, a condizione che:

- a) siano trascorsi 180 giorni dalla data in cui risale l'ultima notizia dell'Assicurato;
- b) possa ragionevolmente desumersi che la Morte è avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Se successivamente l'Assicurato ritorna o ne è provata l'esistenza in vita, la Società può agire anche nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato e degli interessi, l'Assicurato potrà tuttavia far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito.

Diabete

A maggior precisazione di quanto indicato nelle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete. In caso di infortunio la Società corrisponde l'indennizzo a sensi di quanto previsto dalle garanzie di polizza.

Conseguenze operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche

Sono compresi in garanzia le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche resi necessari da infortunio indennizzabili a termini di polizza.

Rimborso spese di cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del limite pattuito, le spese documentate rimaste a carico dell'Assicurato per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria e materiale d'intervento, rette di degenza in ospedale o clinica;

- medicinali e terapie fisiche prescritti dai medici curanti;
- onorari medici;
- accertamenti diagnostici;
- protesi dentarie.

Ubriachezza

A parziale rettifica di quanto indicato nell'art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti all'uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o abuso di psicofarmaci.

Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, con conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 2.600,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

Rimpatrio salma

L'assicurazione comprende per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all'estero che provochi il decesso dell'Assicurato, il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato stesso, fino al luogo della sepoltura in Italia; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00.

Rientro sanitario

Qualora le condizioni dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza rendano necessario il suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza, la Società provvede al riguardo col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo alle condizioni del paziente (aereo sanitario, aereo di linea di classe economica eventualmente in barella, il treno di prima classe e, occorrendo il vagone letto).

Sono altresì comprese l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se necessarie. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.600,00.

Esonero dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'articolo "Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi" delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

Esonero denuncia generalità degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio.

Infortuni per i quali il Contraente sia civilmente responsabile

La Società assicura il Contraente per il caso in cui l'Assicurato o, in caso di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio, le indennità liquidate a termini di polizza ed avanzino nei confronti del Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile. Verificandosi tale caso, le predette indennità vengono accantonate per essere computate nel risarcimento.

Anticipo Indennizzi

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 30%, l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo.

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 90 giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile. Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....

COMUNE DI GENOVA

Contratto fra il Comune di Genova e la Societàper l'espletamento del servizio per la copertura della polizza assicurativa “ del Comune di Genova, per il periodo

REPUBBLICA ITALIANA

L'annoil giorno..... del mese di in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME – Dott.....I Vice Segretario Generale del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, (di seguito **Comune**) rappresentato dal Dott.

E PER L'ALTRA PARTE - la Società, rappresentata dai Signori:.....

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;

p r e m e t t o n o

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Acquisti n. 2016-152.2.0.-.... del esecutiva ai sensi di legge, la STAZIONE UNICA APPALTANTE ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando l'offerta al prezzo piu' basso, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), al conferimento in appalto del servizio assicurativo afferente la polizza per valore complessivo posto a base di gara ammonta ad Euro comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro con-

corra alla determinazione del premio/corrispettivo; oneri della sicurezza da interferenze pari a

zero;

- che il servizio di cui sopra non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da “CON-

SIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012,

convertito in Legge n. 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate nel verbale a cronologico n.

....., redatto durante la seduta di gara ed al quale si fa pieno riferimento, il servizio

assicurativo è stato aggiudicato provvisoriamente, alla Società

- che, con successiva determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante e Servizi

Generali - Acquisti n. esecutiva dal, l’Amminis-

trazione, ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi, alla predetta Società;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice e che sono decorsi al-

meno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni;

- e che è in corso di validità il DURC per la stipula del presente contratto;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune di Genova come sopra rappresentato, esperiti

gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., affida

alla Società che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna,

l’espletamento del servizio assicurativo per la copertura del rischio relativo alla polizza

..... per il Comune di Genova.

La Societàsi impegna all’esecuzione del predetto servizio alle cond-

izioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché a

quelle contenute nella propria offerta economica.

Articolo 2. Ammontare del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'im-

porto del presente servizio ammonta ad EURO

(.....) comprensivo delle imposte governative.

Articolo 3 Capitolato d'appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non

disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del

Capitolato Speciale unito alla determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica

Appaltante e Servizi Generali - Acquisti n. nonché alle condizioni di cui

alla Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione n., che

costituiscono tre documenti informatici che le Parti dichiarano di conoscere, avendoli sotto-

scritti prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente i medesimi,

che in formato informatico si allegano al presente atto sotto le lettere "..... per-

ché ne formino parte integrante e sostanziale.

Articolo 4 Articolazione dell'appalto - Costituisce oggetto del presente atto il servizio di

copertura della polizza assicurativa relativamente ai rischi per il

Comune di Genova per il periodo di copertura assicurativa decorrente dalle ore 24.00 del

.....alle ore 24.00 del

Le garanzie, le coperture assicurative, i rischi, i valori assicurati, i massimali le condizioni

generali e speciali, sono puntualmente specificati e analiticamente regolamentati nelle Pre-

scrizioni contrattuali e dal Capitolato Speciale, allegati alla determinazione dirigenziale della

Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Acquisti n.

L'Amministrazione Comunale effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accerta-

menti sulla perfetta osservanza, da parte della Società appaltatrice, di tutte le disposizioni

contenute nelle Prescrizioni Contrattuali e nel contratto di assicurazione.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società

....., la Civica Amministrazione si riserva di applicare le penali stabilite dall'art. 9 delle Prescrizioni Contrattuali ovvero, qualora previsto, di risolvere il contratto, in danno dell'Impresa stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.

Articolo 5 Pagamenti - Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste dall'art. 8 delle Prescrizioni contrattuali sopracitate.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle successive scadenze; la liquidazione è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 il C.I.G. attribuito alla gara é

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 della predetta Legge; la Società inoltre ha indicato i seguenti conti correnti propedeutici ad altre movimentazioni inerenti le prestazioni oggetto del contratto:

Le persone titolari o delegate a operare nei predetti conti bancari sono:

La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A

Articolo 6 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta

esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società

..... ha presentato polizza fideiussoria della Società -

emessa per l'importo di Euro

(.....).

Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 7 Oneri a carico dell'appaltatore – La Società è responsabile

della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La Società come sopra costituita, dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 8 Risoluzione del contratto - Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 10 delle Prescrizioni contrattuali.

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 9 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico

con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 10 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Societàche, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto verrà registrato a tassa fissa trattandosi di contratto di cui all'art. 7 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, che consta di nove pagine e parte della decima da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

Per il Comune di Genova

Per la Società

Ufficiale Rogante

Dott.....

(sottoscritto digitalmente)

PROGETTAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON DECORRENZA 31.12.2016 – 31.12.2019 PER I SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O PER IL COMUNE DI GENOVA E PER ASTER GENOVA S.P.A., E PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI DEL COMUNE DI GENOVA SUDDIVISA IN TRE LOTTI

a) Relazione tecnica-illustrativa

Fra i compiti istituzionali del Settore Stazione Unica Appaltante - Settore Acquisti è compreso anche quello di garantire le varie coperture assicurative necessarie per il regolare funzionamento degli uffici comunali.

Le attuali polizze di copertura delle polizze RCT/RCO e Infortuni andranno a scadere entro il 31.12.2016.

Anche le polizze stipulate da Aster Genova S.p.A. andranno a scadere in pari data e, pertanto, la predetta società ha chiesto di procedere per proprio conto all'individuazione dei nuovi contraenti, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016, in virtù della convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti, in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova, Dott. Vincenzo Del Regno, Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T e prorogata in ultimo in data 23.12.2015.

E' necessario quindi predisporre tutti gli atti per individuare in tempo utile i nuovi aggiudicatari, in quanto in considerazione degli importi posti a base di gara dovrà essere espletata una procedura pubblica aperta, divisa in tre lotti nel modo seguente:

Numero lotto	Polizza Ramo	Contraente	Effetto copertura dalle ore 24 del	Scadenza copertura alle ore 24 del
1	RCT/O	Comune di Genova	31/12/2016	31/12/2019
2	RCT/O	A.S.TER. S.p.A.	31/12/2016	31/12/2019
3	Infortuni	Comune di Genova	31/12/2016	31/12/2019

Al fine di ottenere maggiori economie di scala si è ritenuto di stabilire una durata di 36 mesi dei relativi contratti stabilendo la scadenza per tutte al 31.12.2019.

Si è ritenuto inoltre opportuno inserire l'opzione per i committenti di richiedere la prosecuzione del servizio, per una sola volta e fino alle ore 24 del 31/12/2020, alle stesse condizioni economiche e contrattuali oggetto di offerta.

E' inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106 ed in ogni caso non superiore a mesi sei; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

Inoltre, tenuto conto della rilevanza anche economica dei contratti assicurativi da stipulare, sono stati inseriti i seguenti requisiti d'ammissione:

A) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

B) dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00. Tale importo è richiesto per la partecipazione anche cumulativa a più lotti

oppure, in alternativa

possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

C) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.

b) Calcolo della spesa

L'importo a base di gara per ciascun lotto è stato stabilito dal broker Marsh sulla base di indagini di mercato e tenuto conto dell'andamento del rischio relativamente a ciascuna polizza.

La base d'asta risulta la seguente:

Numero lotto	Polizza Ramo	Contraente	Importo annuale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere)
1	RCT/O	Comune di Genova	€ 402.000,00
2	RCT/O	A.S.TER. S.p.A.	€ 939.000,00
3	Infortuni	Comune di Genova	€ 100.000,00

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua presunta intera durata, compresa l'opzione di cui infra (31/12/2016-31/12/2020) è di € **5.764.000,00**, di cui € **4.323.000,00** per il periodo triennale iniziale (31/12/2016-31/12/2019) e di € **1.441.000,00** per l'eventuale prosecuzione di un anno (31/12/2019-31/12/2020).

c) Costi della sicurezza

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

d) modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/16 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e secondo il metodo aggregativo compensatore sulla base dei seguenti criteri di valutazione ed alla ponderazione attribuita a ognuno di essi:

CRITERI	PESO
A - Elemento ECONOMICO	40
B - Elementi TECNICO/QUALITATIVI	60

In particolare i criteri tecnici e la relativa suddivisione nei vari sub – criteri e le relative modalità di attribuzione dei pesi sono meglio descritti nel disciplinare di gara.

Si è anche previsto, relativamente ai lotti 1) e 2), stante la necessità che vengano assegnati ad un'unica impresa, che ciascun concorrente possa formulare offerta:

- per i lotti 1 e 2 abbinati e/o
- per i solo lotto 3

e risultare aggiudicatario:

- dei lotti 1 e 2 abbinati, oppure
- del solo lotto 3,oppure
- dei lotti 1 e 2 abbinati e del lotto 3

e) Quadro economico dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO APPALTO DI SERVIZI		
1	Importo complessivo previsto comprensivo delle imposte e dell'eventuale espletamento di opzioni di ripetizione	€ 5.764.000,00
2	Costi relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso complessivi, comprensivi dell'eventuale espletamento dell'opzione di ripetizione	€ 0
3	Spese pubblicità gara (ipotizzate)	€ 6.000,00
5	Contributo AVCP	€ 1.425,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 5.771.425,00

Il Rup

Dr. Alessio Canepa

LOTTO 2 - A. S. TER.
**POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

stipulata

tra

A. S. Ter.

e

l'Impresa di Assicurazione e

le Coassicuratrici

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2016

Scadenza : ore 24,00 del 31/12/2019

Prima rata: ore 24 del 31/12/2017

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato A.S.TER. S.p.a.

Domicilio Via XX Settembre, 15 – 16121 GENOVA (GE)

Codice Fiscale/Partita Iva 03825030103

Massimali

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

€ 50.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

€ 50.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali

€ 50.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

sotto-limite alluvioni ed esondazioni

€ 30.000.000,00 60% del limite generale di polizza

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

€ 3.500.000,00 per persona sinistrata con il limite di

€ 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro

Franchigia

Max. € 10.000,00 per evento / per evento in serie (riducibile in sede di offerta tecnica)

Max. € 50.000, 00 per alluvioni ed esondazioni (riducibile in sede di offerta tecnica)

Franchigia aggregata Max. €. 310.000,00 per annualità assicurativa (riducibile in sede di offerta tecnica)

Calcolo del premio

Premio Imponibile Annuo Max. € (riducibile in sede di offerta economica)

Imposte di Legge €

Premio Lordo Annuo €

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La presente polizza garantisce A.S.Ter. S.p.A dalla responsabilità per i danni arrecati a Terzi e/o Dipendenti, in relazione all'uso, manutenzione o mancata manutenzione, programmata o non, ordinaria o straordinaria, il Pronto Intervento in caso di necessità, in riferimento a tutti i tipi di strade, piazze, terreni, giardini, parchi, fabbricati, canali, ponti, e loro pertinenze, ovunque ubicati, cui sia tenuta in forza di legge, regolamento, statuto o negozio, nonché su tutte le strade classificate comunali con apposita delibera del Comune di Genova e comunque su tutte le strade di proprietà del patrimonio comunale, anche se non classificate comunali, inserite nel tessuto urbano e destinate alla pubblica viabilità. La polizza si intende estesa anche agli interventi effettuati solo ed esclusivamente su richiesta del Comune di Genova su strade vicinali, private o in aree private, la cui manutenzione non è contemplata nell'attività istituzionale di A.S.Ter. S.p.A. La polizza garantisce, altresì, A.S.Ter. S.p.A., senza diritto di rivalsa, relativamente alla responsabilità per i danni ad essa imputabili per tutte le attività di manutenzione o mancata manutenzione delle piante, alberature, fioriere, boschi, e degli altri impianti di proprietà del Comune di Genova individuati da atti deliberativi o convenzionali. Sono inoltre comprese nell'assicurazione, l'illuminazione pubblica ed artistica, la segnaletica luminosa e non, sia verticale che orizzontale, l'affidamento degli impianti semaforici, gli impianti elettrici e tecnologici in generale di edifici ed impianti sportivi e simili e pertanto la garanzia si estende ai danni derivanti da mancato, errato e/o insufficiente funzionamento d'impianti in generale ed in particolare di impianti di illuminazione e semaforici, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi, espliciti anche congiuntamente, o con la partecipazione, diretta o indiretta, con altri soggetti. La presente polizza garantisce altresì le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di A.S.Ter S.p.A. inerenti il rifacimento di arenili, la rifioritura di scogliere, oltre a quelle di rivi o tratti di rivi. La polizza deve intendersi estesa anche a tutti gli interventi effettuati per conto del Comune di Genova nell'ambito delle attività correlate alle pubbliche affissioni (attività e manutenzione). Si precisa che le attività sopra descritte possono essere svolte anche per conto di soggetti diversi dal Comune di Genova. Si intendono comunque comprese tutte le attività e/o competenze esplicitate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto; a questo proposito, solo se tali attività e/o competenze vengano poste in essere, alla scadenza di ogni annualità assicurativa i Contraenti/Assicurati ne daranno comunicazione alla Società. In quest'ultima ipotesi, la Società concorderà con i Contraenti/Assicurati le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali ed eventualmente al premio convenuto. Contestualmente all'emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, il Contraenti/Assicurati è tenuto a regolare il conguaglio del premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che modifica le competenze dell'Assicurato, alle condizioni concordate di premio e comunque non superiori alle tariffe vigenti. In relazione a quanto precede, resta pertanto inteso, e si ribadisce, che il Comune di Genova deve essere considerato quale assicurato di polizza, senza diritto di rivalsa da parte della società assicuratrice, per la responsabilità che gli deriva dalla sua qualità di proprietario di ogni e qualsiasi bene la cui gestione e/o manutenzione venga affidata ad A.S.Ter S.p.A..

Si precisa che le garanzie sono operanti per l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

persone a rapporto convenzionale, Collaboratori Coordinati e Continuativi, Collaboratori a Progetto, incaricati occasionali vari e le persone in genere di cui il Contraente/Assicurato si avvale per lo svolgimento della propria attività;

convenzioni con Associazioni Volontaristiche;

borsisti, tirocinanti e simili ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico di perfezionamento professionale;

appartenenti ad associazioni di volontariato.

L'Assicurazione si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL e/o altri Enti similari, ai sensi dell'art. 1916 C.C. o di altre norme di legge. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/compensi versati dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versato al personale dell'Assicurato. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Azienda ed ai dipendenti responsabili dalla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia è operante per danni provocati da non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguono lavori e incarichi coperti dalla presente assicurazione; le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzione edile, effettuati dai Contraenti/Assicurati con personale non dipendente su beni di loro proprietà e/o nella loro gestione. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

Sommario

Sommario.....	5
DEFINIZIONI.....	7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	9
art. 1 Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto.....	9
art. 2 Durata del contratto.....	9
art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	9
art. 4 Altre assicurazioni.....	10
art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente.....	10
art. 6 Revisione del prezzo.....	10
art. 7 Modifiche dell'assicurazione.....	10
art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro.....	10
art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....	11
art. 10 Coassicurazione e delega.....	11
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.....	12
art. 11 Recesso in caso di sinistro (opzione base).....	12
art. 11 bis Abrogazione della facoltà di recesso della Società (opzione migliorativa vale 9 punti).....	12
art. 12 Oneri fiscali.....	12
art. 13 Interpretazione del contratto - Clausola di buona fede (opzione base).....	12
art. 13 bis Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede estesa (opzione migliorativa vale 5 punti).....	12
art. 14 Foro competente.....	12
art. 15 Broker incaricato.....	13
art. 16 Rinvio alle norme di legge.....	13
art. 17 Mediazione.....	13
art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.....	15
art. 1 Oggetto dell'assicurazione.....	15
1.1. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).....	15
1.2. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO).....	15

1.3 Assicurazione di Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari.....	16
art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato.....	16
art. 3 Persone considerate terzi.....	16
art. 4 Estensione territoriale.....	17
art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione.....	17
art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.....	18
art. 8 Franchigia assoluta.....	18
art. 9 Franchigia aggregata.....	18
art. 10 Rivalsa.....	19
CONDIZIONI PARTICOLARI.....	20
art. 1 Attività complementari.....	20
art. 2 Lavori presso terzi.....	21
art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.....	21
art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi.....	22
art. 5 Committenza auto.....	22
art. 6 Circolazione di mezzi.....	22
art. 7 Malattie professionali per cause di servizio.....	22
art. 8 Fabbricati.....	22
art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei.....	23
art. 10 Cose di Terzi a qualsiasi titolo detenute.....	23
art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate.....	23
art. 12 Veicoli sotto carico e scarico.....	23
art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno.....	23
art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno – Danni verificatesi dopo ultimazione lavori.....	23
art. 14 Danni da interruzione di attività.....	24
art. 15 Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.....	24
art. 16 Diritto di surrogazione.....	24
art. 17 Inquinamento accidentale.....	24
art. 18 Manutenzione di fabbricati ed impianti.....	24
art. 19 Personale non dipendente.....	24
art. 20 Prove ed esami per l'assunzione di personale.....	24
art. 21 Rimozione di veicoli.....	25

art. 22 Aree custodia veicoli.....	25
art. 23 Scavi / Reintegri.....	25
art. 24 Danni da incendio.....	25

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Annualità assicurativa Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'Assicurazione

Assicurato La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Hanno la qualifica di Assicurato:

- l'Ente Contraente;
- tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;
- le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.

Assicurazione Il contratto di assicurazione

Broker Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto

Comunicazioni Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile

Conciliazione La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).

Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione

Cose Gli oggetti materiali e gli animali

Danno Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica

Danno corporale Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

Danno materiale Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti

Danno patrimoniale puro / Perdite patrimoniali Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti

Franchigia assoluta La parte fissa del danno che, per ogni e ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato anche se anticipata dalla Società

Franchigia aggregata L'ammontare fino a concorrenza del quale il Contraente assume a suo carico il pagamento di tutte le somme liquidate, per ogni e ciascun sinistro in eccedenza all'importo della franchigia assoluta, per il risarcimento dei danni relativi ai sinistri rientranti in un determinato periodo assicurativo. I soli

importi liquidati in eccesso alla franchigia assoluta concorrono ad erodere la franchigia aggregata. Al raggiungimento della completa erosione della franchigia aggregata l'indennizzo relativo a ciascun sinistro liquidato successivamente, purché relativo al periodo di assicurazione per il quale è esaurito l'importo stabilito quale franchigia aggregata, resta a carico della Società con applicazione della sola franchigia assoluta.

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Massimale La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa

Polizza Il documento che prova l'assicurazione

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Sinistro: Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia

Sinistro in serie Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di un unico evento o ad una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro

Società L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 (scadenza anniversaria 31/12 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2016-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 6 Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

a). In caso di sinistro di *responsabilità civile verso terzi*, il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio del Contraente

incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità, il Contraente è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile.

- b). Nei riguardi dell'assicurazione di *responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro*, il Contraente deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro trenta giorni da quello in cui l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonché dall'Istituto Assicuratore infortuni (INAIL) per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 c s.m.i., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

- c). Analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e/o dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i.
- d). Le parti s'impegnano a un protocollo operativo circa il flusso dei dati relativi ai sinistri, anche per il tramite di riunioni periodiche da concordarsi.

art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

art. 10 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

art. 11 Recesso in caso di sinistro (*opzione base*)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo.

art. 11 bis Abrogazione della facoltà di recesso della Società (*opzione migliorativa vale 9 punti*)

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 precedente la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro.

art. 12 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 13 Interpretazione del contratto - Clausola di buona fede (*opzione base*)

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 13 bis Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede estesa (*opzione migliorativa vale 5 punti*)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 15 Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 17 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

1.1. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose verificatisi in relazione:

- a). ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, comprese le attività accessorie, complementari e sussidiarie di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa od eccettuata, ovunque realizzate nell'ambito della validità territoriale della polizza;
- b). alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore a qualsiasi titolo di fabbricati e dei relativi impianti fissi nonché di beni immobili in genere, nei quali l'attività si svolge.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi di Legge.

1.2. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a). ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i. per gli infortuni (incluse le malattie professionali, nei termini di cui all'art. 7 delle Condizioni Particolari, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione o dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente o a corrispondere direttamente all'I.N.A.I.L. le somme dalla stessa richieste a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per postumi invalidanti. Tale garanzia è estesa anche ai lavoratori di pubblica utilità che prestano la loro attività a favore del Comune ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 274/2000.
- b). ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale inclusi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i., nonché del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. cagionati ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (incluse le malattie professionali) calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono;

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle finzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati di seguito elencate:
 - Datore di lavoro – Dirigente – Preposto – Medico competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi;

- Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 12/06/84 e s.m.i. o di altri similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

1.3 Assicurazione di Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale:

- 1). degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari, per danni involontariamente causati a terzi, esclusi i Contraenti/Assicurati stessi, nello svolgimento delle loro mansioni e compiti e ciò entro i limiti pattuiti per la R.C.T.;
- 2). degli Amministratori, dei Dirigenti, del Responsabile della Sicurezza e dei preposti che esercita, dirigono, e sovrintendono le attività indicate nel D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i Dipendenti, limitatamente a lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori, Consiglieri e Rappresentanti dell'Ente, dei Presidenti di Municipi, di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie tutte, nonché di altro personale non dipendente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle mansioni ed attività svolte per conto dell'Ente Contraente ed arrecati:

- a). alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito in polizza;
- b). agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30/6/65 N. 1124, (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. La presente garanzia viene prestata nei limiti dei massimali di risarcimento stabiliti per la garanzia R.C.O.

art. 3 Persone considerate terzi

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati).

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel Mondo intero, esclusi USA e Canada.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a). derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, con esclusione comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
- b). alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- c). conseguenti ad inquinamento lento e graduale dell'aria, dell'acqua, del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d). da furto eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle Imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
- e). alle cose altrui derivanti da incendio di cose dei Contraente o da lui detenute;
- f). a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- g). da detenzione o impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
- h). necessari, intendendosi per tali i danni che inevitabilmente si producono nell'attività strumentale all'esecuzione delle opere e lavori che richiedono, di norma, il ripristino di parti dell'opera o delle parti adiacenti;
- i). conseguenti a provvedimenti amministrativi annullati dal giudice amministrativo, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, agli stessi direttamente conseguenti;
- j). patrimoniali puri (intendendosi per tali i danni che si verificano in assenza di qualunque danno corporale o materiale a terzi);
- k). conseguenti a responsabilità civile derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali, salvo che gli stessi non derivino da fatti che siano anche fonte di responsabilità extra contrattuale;
- l). derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 10, del D. Lgs. 209/2005.

L'assicurazione R.C.T e R.C.O. non comprende i danni:

- m). estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto: uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- n). conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- o). provocati da campi elettromagnetici o da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.);

p). verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze di danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese eccedenti vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La Società, cui gli atti introduttivi del giudizio o copia degli stessi siano stati tempestivamente inviati dal Contraente, qualora intenda rifiutare la gestione processuale contestando l'operatività della copertura assicurativa, si impegna a darne comunicazione scritta motivata al Contraente stesso U.O. Civica Avvocatura - tramite fax o raccomandata a mano almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di legge per la costituzione in giudizio, al fine di evitare decadenze processuali.

art. 8 Franchigia assoluta

L'assicurazione viene prestata con applicazione della franchigia, fissa ed assoluta, indicata nella scheda di copertura, salvo per i casi in cui sia prevista una franchigia superiore.

La predetta franchigia non può essere opposta a terzi che saranno, pertanto, integralmente risarciti nei limiti previsti e resterà a carico del Contraente. Con cadenza semestrale, la Società si impegna a far prevenire alla contraente l'elenco dei sinistri quietanzati con l'indicazione degli importi in franchigia da recuperare e indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, di quanto di seguito indicato:

- numero del sinistro;
- data di denuncia del sinistro;
- data di liquidazione del sinistro;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- importo da recuperare nei confronti della Contraente;

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni. Se la richiesta perviene all'Ente senza tale documentazione il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

art. 9 Franchigia aggregata

Fermo quanto sopra, resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera previa applicazione di una Franchigia Aggregata pari ad un valore di €00 da applicarsi, per ogni annualità assicurativa, ai risarcimenti pagati in eccesso, per singolo sinistro, all'importo della franchigia.

I soli importi liquidati in eccesso a tale somma, dunque, concorrono ad erodere la franchigia in aggregato restando comunque inteso che l'importo massimo che potrà rimanere a carico della Contraente a titolo di Franchigia Aggregata non potrà eccedere annualmente l'importo di €00.

Resta dunque inteso che al raggiungimento dell'importo aggregato di cui sopra il risarcimento relativo a ciascun sinistro liquidato successivamente, purché relativo al periodo di assicurazione per il quale è esaurito l'importo stabilito quale franchigia aggregata e fermo l'importo della franchigia per ciascun sinistro che rimarrà comunque a carico della Contraente, sarà effettuato dalla Società senza possibilità di alcun recupero nei confronti di quest'ultima.

Resta inteso tra le Parti che per annualità assicurative di durata inferiore ad un anno l'importo della franchigia aggregata annua si intenderà ridotto in funzione di $1/360$ per ciascun giorno intercorrente tra la data di inizio e quella di scadenza dell'annualità.

art. 10 Rivalsa

E' esclusa per la Società la possibilità di rivalsa nei confronti degli Enti assicurati e la stessa è tenuta a costituirsi in giudizio in nome e per conto degli assicurati qualora esistano i presupposti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Anche in deroga ad altre diverse pattuizioni del presente contratto, le garanzie di polizza si intendono estese alla copertura di quanto di seguito elencato.

art. 1 Attività complementari

L'assicurazione prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i rischi derivanti da:

- a). *Esposizioni in genere*. Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e simili, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand.
- b). *Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni*. Proprietà, manutenzione, attività di montaggio e smontaggio di cartelli pubblicitari e/o informativi e/o elettorali, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- c). *Mensa aziendale*. Gestione delle mense, dei bar aziendali e di punti di ristoro. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente dei servizi.
- d). *Servizio di vigilanza*. Servizio effettuato anche con guardie armate e con cani.
- e). *Distributori automatici di bevande e simili*. Proprietà e/o gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- f). *Trasporto e consegna di merci*. Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e/o rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico, con esclusione dei danni cagionati ai beni trasportati.
- g). *Squadre antincendio*. Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non dell'Assicurato ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- h). *Magazzini, uffici e depositi*. Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
- i). *Visite e corsi di istruzione*. Attività che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente Contraente per l'organizzazione, gestione di corsi di istruzione, formazione, aggiornamento e/o borse di studio. I partecipanti sono considerati terzi.
- j). *Organizzazioni varie*. Organizzazione e partecipazione di convegni, congressi, corsi di studio/istruzione/formazione e simili, fiere, mostre, mercati, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre ed eventi analoghi, anche con sfilata e/o esibizione di animali, effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto; proprietà o esercizio di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari, sistemati in giardini, parchi ed ovunque trovino adeguata sistemazione.
- k). *Alberi, cancelli, recinzioni*. L'assicurazione comprende il rischio connesso all'esistenza di recinzioni, sistemi di chiusura e cancelli, anche automatici, di giardini o parchi con relative recinzioni e cancellate, anche automatiche, nonché alberi in genere, anche di alto fusto, compresi i lavori di giardinaggio e potatura. E' compreso l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, dei giardini e dei parchi pubblici, fermo restando escluso il danno da inquinamento.

- l). *Servizi sociosanitari*. Responsabilità dell'esercizio di ambulatori medici, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività a cui sono preposti.
- m). *Uso di biciclette sia di proprietà dell'Ente che di terzi*. Si precisa che la presente garanzia deve intendersi operante anche per la proprietà, uso e gestione di velocipedi a pedalata assistita (comprese le relative strutture di parcheggio e custodia), dati in noleggio temporaneo nell'ambito del servizio di Bike-Sharing attivato dal Contraente. La garanzia vale per la Responsabilità civile del Contraente e delle persone alla guida di detti velocipedi. Nel caso tali persone risultassero assicurate per lo stesso rischio la presente copertura opererà in secondo rischio.
- n). *Animali*. La garanzia comprende il rischio derivante dalla proprietà ed uso di cani e di altri animali e dalla gestione di canili. E' compresa in garanzia la responsabilità civile dell' Ente inerente al trasferimento di animali effettuati anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Relativamente al trasferimento di cani da o per i canili municipali e alla conduzione in genere degli stessi, potranno essere utilizzati guinzagli o, in alternativa, corde e simili purché le stesse siano provatamente atte all'utilizzo per dimensione, robustezza, caratteristiche di costruzioni e stato d'uso. In caso di animali adibiti al traino di veicoli in genere, la garanzia comprende i danni subiti dalle persone trasportate, quelli cagionati dal mezzo trainato e quelli causati dalla merce trasportata; sono esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Sono esclusi altresì i danni ad animali sottoposti a monta, nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.
- o). *Alluvioni ed Esondazioni*. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni provocati da alluvioni ed esondazioni, fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di copertura per sinistro e per anno assicurativo e, a parziale deroga di quanto indicato nelle norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile, con una franchigia pari a quella riportata nella scheda di copertura.

art. 2 Lavori presso terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzioni di lavori. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 500.000,00 per annualità assicurativa. L'Assicurazione è estesa ai danni arrecati a terzi durante le operazioni di collaudo e i lavori di riparazione e/o manutenzione, effettuati dall'Assicurato nell'ambito di Impresa presso terzi.

art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008

È assicurata la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dallo stesso D. Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nonché per la Responsabilità Civile personale derivante ai responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato/Contraente ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato/Contraente stesso. Agli effetti di tele garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato e ciò entro il massimale prestato per la garanzia R.C.O.

art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dello stesso.

art. 5 Committenza auto

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

art. 6 Circolazione di mezzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti alla circolazione, per l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente, di veicoli anche a motore, di muletti, macchine semoventi, gru e bracci caricatori su autocarri, dall'uso di macchinari ed impianti condotti od azionati anche da persona non abilitata o inferiore ad anni 16, salvo che i mezzi non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005.

art. 7 Malattie professionali per cause di servizio

La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La società ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

art. 8 Fabbricati

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso/conduzione dei fabbricati, comprese tensostrutture, a qualunque titolo o destinazione siano adibiti e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati oltre che dall'Assicurato per la sua attività anche da terzi nonché cancelli anche telecomandati, scale mobili e simili.

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino, terreni, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dal Contraente restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia non comprende i danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa.

art. 10 Cose di Terzi a qualsiasi titolo detenute

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile all'Assicurato per i danni arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive ed esclusi altresì i danni causati da furto e incendio.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo.

art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni a cose di Terzi, sollevate, caricate, scaricate, traslate causati sia da fatto del Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

art. 12 Veicoli sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a qualsivoglia mezzo di trasporto, sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto-murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 500.000,00 per sinistro.

art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno – Danni verificatesi dopo ultimazione lavori

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto-murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Sono altresì compresi i danni a fabbricati o cose dovuti ad assestamenti o vibrazioni del terreno con il limite di 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 5 F. Si intendono inoltre inseriti in garanzia i danni cagionati a cose di terzi o dipendenti che si verificano entro e non oltre 180 giorni dopo l'ultimazione dei lavori di manutenzione, riparazione, ripristino e simili, e in conseguenza dell'esecuzione dei lavori stessi anche se effettuati da appaltatori e/o subappaltatori. Quest'ultima estensione di garanzia viene prestata con un massimale di Euro 150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa

art. 14 Danni da interruzione di attività

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni da mancato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti da altri Enti pubblici, erogatori di servizi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività.

Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

art. 15 Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'I.N.A.I.L., fermo l'obbligo, in sede di regolazione del premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

art. 16 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro se gli stessi risultino assicurati con la presente polizza, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente.

art. 17 Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per ogni sinistro.

art. 18 Manutenzione di fabbricati ed impianti

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti e dalla gestione e manutenzione degli impianti idrici e di riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti a Terzi.

Nel caso che tali lavori siano ceduti in appalto, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato deve intendersi compresa in polizza quale committente dei lavori.

art. 19 Personale non dipendente

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: tecnici appartenenti ad altri enti pubblici o privati, consulenti, tirocinanti e/o specializzandi, laureandi, frequentatori, lavoratori socialmente utili, prestatori d'opera in convenzione, volontari in genere nonché i cosiddetti obiettori di coscienza che, su disposizione del competente Ministero, svolgono servizio civile anziché militare) prendono parte all'esercizio, anche occasionalmente, di tutte le attività della Contraente svolte in virtù di leggi, regolamenti, delibere, decreti istitutivi etc... La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

art. 20 Prove ed esami per l'assunzione di personale

Premesso che l'Assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la propria attività può effettuare selezioni o prove pratiche, si conviene tra le Parti che la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

art. 21 Rimozione di veicoli

Premesso che l'Assicurato ha dato in appalto il servizio di rimozione di veicoli, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti ad operazioni occasionalmente effettuate dall' Assicurato, i danni ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità assicurativa.

art. 22 Aree custodia veicoli

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni, ivi compresi quelli da furto, cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna o custodia, a seguito di sequestro, rimozione forzata o cotta nell'ambito di apposite aree dallo stesso gestite.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità assicurativa.

art. 23 Scavi / Reintegri

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere ed installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che da terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250.000.00 per annualità assicurativa.

art. 24 Danni da incendio

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con analoga garanzia, la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con detta polizza incendio.

Il Contraente

.....

La Società

.....

ALLEGATO



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SERVIZI GENERALI**

**PRESCRIZIONI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GENOVA E DI ASTER S.P.A.**

ART. 1 - Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina dei contratti per l'assegnazione dei Servizi Assicurativi del Comune di Genova e di Aster S.p.A. di seguito indicati:

Polizza/Ramo	Numero lotto	Contraente
RCT/O	1	Comune di Genova
RCT/O	2	A.S.TER. S.p.A.
INFORTUNI	3	Comune di Genova

ART. 2 - Durata dei contratti

Il contratti per i servizi di cui sopra avranno decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2016 alle ore 24 del 31.12.2019.

La consegna delle prestazioni potrà avvenire, per motivate ragioni d'urgenza, sotto riserve di legge in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi della normativa vigente e previo apposito atto d'impegno che non costituisce, né sostituisce, in alcun modo, la formalizzazione del contratto relativo al servizio.

E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

E' prevista la facoltà per i committenti di richiedere la prosecuzione del servizio, per una sola volta e fino alle ore 24 del 31/12/2020, alle stesse condizioni economiche e contrattuali oggetto di offerta.

E' inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106 ed in ogni caso non superiore a mesi sei; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

ART. 3 - Articolazione del Servizio

L'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Genova e di Aster Sp.A. di cui sopra è articolato secondo i rispettivi Capitolati Speciali.

ART. 4 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il

ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti ai presenti servizi sono a carico della/e Società aggiudicataria/e.

La/e Società aggiudicataria/e dovrà/anno garantire il corretto svolgimento de/il servizio/i e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo/gli stesso/i nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel/i presente/i Capitolato/i.

L'Impresa/e aggiudicataria/e provvederà/anno stipulare specifico/i contratto/i avente ad oggetto i rischi da assicurare rispettivamente con il Comune di Genova e con Aster S.p.A..

La/e Società aggiudicataria/e si obbliga/no a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.
Essa/e si impegna/no:

- a trasmettere al Comune e ad Aster S.p.A., prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

- per quanto possa occorrere, a comunicare al soggetto aderente, per il successivo inoltra alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze.

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

- a dare immediata comunicazione al soggetto aderente e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

- a documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998.

La Società è/sono obbligata/e ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'impresa aggiudicataria/e è/sono altresì responsabile/i in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune e Aster S.p.A. provvederanno al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova e Aster S.p.A. effettuano trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 6 - Sicurezza

Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

Art. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Civica Amministrazione e Aster S.p.A. si riservano, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il/i Soggetto/i Aggiudicatario/i nulla possa/no eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello/degli stesso/i, di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel Capitolato o nel successivo Contratto, il/i soggetto/i aggiudicatario/i dovrà/anno provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

Il/i soggetto/i aggiudicatario/i, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà/anno tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e da Aster S.p.A. e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione o ad Aster S.p.A. od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 8 - Pagamenti

Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 gennaio 2008 n.° 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad € 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973:

- L'assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Ditta aggiudicataria, richiederà il pagamento dei premi dovuti alle scadenze contrattuali ed il Comune provvederà direttamente al pagamento nei termini previsti dal Capitolato Speciale D'Appalto.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle successive scadenze.

La liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

L'amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 9 - Penali

L'Amministrazione Comunale e Aster S.p.A. effettueranno mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nei Capitolati.

In caso di inadeguata esecuzione delle prestazioni richieste nei Capitolati, per cause imputabili all'Impresa, la Civica Amministrazione ed Aster S.p.A. si riservano di richiamare l'Impresa ad una corretta esecuzione del servizio ed alla rimozione degli inconvenienti determinatisi.

In caso di mancato rispetto dei termini contenuti nei vari Capitolati sotto la voce " Obbligo della Società di fornire i dati afferenti all'andamento dei rischi " e trascorso un ulteriore termine di tolleranza di giorni 10, per ogni giorno successivo di ritardo maturerà una penale di € 300,00 che sarà automaticamente applicata al momento della regolazione premio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa OPPURE escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale e di Aster S.p.A. risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

-qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

-qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

-qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno

Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente

qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune o di Aster S.p.A. in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Art. 11 - Responsabilità pre-contrattuale

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata (sia mandante che mandataria), ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, certificato C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o **liquidazione coatta** e con la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998, versamento spese contrattuali entro e non oltre il termine perentorio, decorrente dal ricevimento a mezzo fax, ed indicato nella relativa richiesta.

ART. 12 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione e Aster S.p.A. avranno diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 13 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e ad Aster S.p.A. e dalle stesse accettata.

ART. 14 – Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione del ricorso nei nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 15 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento o nei Capitolati si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che alle disposizioni del Codice Civile.

LOTTO 1 – COMUNE DI GENOVA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI D'OPERA

stipulata

tra

COMUNE DI
GENOVA

e

l'Impresa di Assicurazione e
le Coassicuratrici

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2016

Scadenza : ore 24,00 del 31/12/2019

Prima rata: ore 24 del 31/12/2017

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato Comune di Genova

Domicilio via Garibaldi, 4 – 16124 Genova

Codice Fiscale/Partita Iva 00856930102

Massimali

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

€ 50.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

€ 50.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali

€ 50.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

sotto-limite alluvioni ed esondazioni

€ 40.000.000,00 80% del limite generale di polizza

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

€ 3.500.000,00 per persona sinistrata con il limite di

€ 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro

Franchigia

Max. € 10.000,00 per evento / per evento in serie (riducibile in sede di offerta tecnica)

Max. € 50.000, 00 per alluvioni ed esondazioni (riducibile in sede di offerta tecnica)

Franchigia aggregata Max. €. 115.000,00 per annualità assicurativa (riducibile in sede di offerta tecnica)

Calcolo del premio

Premio Imponibile Annuo Max. € (riducibile in sede di offerta economica)

Imposte di Legge €

Premio Lordo Annuo €

Clausola di rischio comune (opzione base)

La presente assicurazione costituisce rischio comune con l'Assicurazione della polizza RCT/O di Aster Polizza n° ugualmente prestata dalla Società ed aggiudicata con il presente contratto.

A tal fine le parti prendono e danno atto che nel caso in cui un medesimo evento o più eventi originino sinistri indennizzabili sia dalla presente polizza, sia dalla polizza di rischio comune sopra indicata:

i seguenti rispettivi massimali e sotto-limiti di ciascuna polizza:

- massimale per sinistro e per anno assicurativo
- sotto-limite per alluvioni ed esondazione

non cumulano fra di loro e la massima esposizione della Società per tale sinistro o sinistri è limitata al più elevato;

le franchigie assolute per ogni e ciascun sinistro di ciascuna polizza non cumulano fra loro e la massima ritenzione cumulativamente per entrambi i Contraenti ed Assicurati a tale titolo è limitata alla franchigia assoluta più elevata.

Resta fermo quanto previsto relativamente all'applicazione della franchigia aggregata.

Clausola di rischio comune (*opzione migliorativa vale 8 punti*)

La clausola di rischio comune di cui al precedente articolo si intende abrogata e priva di effetto. Ciascuna polizza si intende pertanto pienamente operante entro i limiti e con applicazione delle franchigie da ciascuna di esse previsti.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza garantisce l'Ente assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis o dallo stesso autonomamente assunte, compreso il rischio derivante all'Ente per l'Amministrazione di altri Enti ed Istituti.

A titolo esemplificativo e non limitativo, vengono qui di seguito riportate alcune delle principali attività e competenze dell'Ente assicurato per cui le garanzie si intenderanno operanti, fatte salve le limitazioni o esclusioni riportate nel testo di polizza.

Esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza, igiene sanitaria, consultori, acquedotti, opere ed attività assistenziali, anche espletate attraverso Comitati, Patronati, Assistentati Sociali, Enti Sportivi e/o Culturali e simili, Igiene Urbane, Servizi Annonari, Servizi Cimiteriali, Istituti Scolastici, proprietà e manutenzione delle piante, boschi, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, uffici comunali, proprietà e/o conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla conduzione comunale, comprese tutte le iniziative dei Municipi e Divisioni Territoriali, esercizio di scuole ed asili, proprietà e conduzione di colonie, soggiorni, palestre e campi sportivi.

Si precisa che, per quanto attiene alla proprietà delle strade, dei sedimi stradali ed opere connesse, delle piante, alberature, fioriere, boschi, giardini e parchi pubblici, degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica, degli impianti semaforici, della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, e degli impianti elettrici e tecnologici interni al patrimonio comunale nonché scogliere, arenili, rivi o tratti di rivi su cui insistono manufatti in concessione al Comune, le garanzie di polizza si intenderanno operanti, salve le limitazioni od esclusioni previste dal testo di polizza, per quanto eventualmente non coperto dalla polizza di Responsabilità Civile in vigore per A.S.Ter. S.p.A., che assicura la responsabilità del Comune per la proprietà dei beni la cui gestione e/o manutenzione è affidata alla stessa A.S.Ter. S.p.A.

Rischi inerenti alla proprietà ed alla manutenzione, erogazione relative agli impianti di distribuzione del gas metano e dell'acqua, della rete fognaria e relativo impianto di depurazione e simili, comprese tubazioni ed attrezzature, nonché alla gestione dei relativi servizi di distribuzione, sia che vengano eseguiti in proprio dall'Ente che affidati ad altri. Sono compresi inoltre i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i lavori di scavo, posa in opera di impianti e/o tubature in genere.

Sono compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.

Sono compresi danni da spargimento di acqua e danni provocati dalla rete fognaria anche qualora non vi siano rotture di tubazioni.

Sono compresi i danni provocati dalla rete fognaria a seguito di rotture accidentali di condutture.

Proprietà, esercizio, strade, piazze, terreni, fabbricati e loro pertinenze ovunque ubicati, ponti, canali, macelli, salvo quanto sopra precisato per ciò che riguarda la proprietà di beni affidati in gestione e/o manutenzione ad A.S.Ter. S.p.A.

La garanzia vale per i rischi derivanti all'Ente nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di impianti sportivi di grandi e piccole dimensioni con accesso al pubblico, impianti ricreativi ovunque e comunque posti, compresi i servizi e le dipendenze, sia per i rischi derivanti dall'esercizio totale e/o parziale e dall'organizzazione operativa degli stessi sia derivanti dall'organizzazione e svolgimento di attività e manifestazioni che siano svolte nel loro ambito.

Si intendono comunque comprese tutte le attività e/o competenze esplicitate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto, a questo proposito, solo se tali attività e/o competenze vengano poste in essere alla scadenza di ogni annualità assicurativa l'Ente Contraente ne darà comunicazione alla Società.

In quest' ultima ipotesi, la Società concorderà con l'Ente Contraente le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali ed eventualmente al premio convenuto.

Contestualmente all'emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, l'Ente Contraente è tenuto a regolare il conguaglio del premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che modifica le competenze dell'Assicurato alle condizioni concordate di premio e comunque non superiori alle tariffe vigenti.

Si precisa che le garanzie sono operanti per l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

persone a rapporto convenzionato, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, incaricati occasionali vari, guardie ecologiche, educatori domiciliari, anche non dipendenti, e le persone in genere, anche diversamente abili, di cui l'Assicurato si avvale per lo svolgimento della propria attività, o inseriti presso terzi per lo svolgimento dell'attività di questi ultimi;

convenzioni con Associazioni Volontaristiche:

borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico o meno di perfezionamento professionale;

appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie;

proprietà agricole, per la responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione delle stesse.

L'assicurazione si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS c/o dall' INAIL e/o altri Enti similari ai sensi dell'art. 1916 C.C., o di altre norme di legge.

La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/compensi versati dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versato ai personale dell'Assicurato.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Ente ed ai dipendenti responsabili dalla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La garanzia è operante per danni provocati da non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguono lavori e incarichi coperti dalla presente assicurazione; le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzione edile, effettuati dall'Ente con personale non dipendente su beni di sua proprietà. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

PRECISAZIONE: i sinistri relativi alla proprietà/gestione delle strade, del verde e dell'illuminazione pubblica non verranno denunciati sulla presente polizza, bensì sulla polizza omologa a copertura della Responsabilità Civile di A.S.TER S.p.A., società affidataria del servizio manutenzione strade del Comune.

Sommario

<u>Clausola di rischio comune (opzione migliorativa vale 8 punti).....</u>	<u>3</u>
<u>Sommario.....</u>	<u>6</u>
<u>DEFINIZIONI.....</u>	<u>9</u>
<u>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE.....</u>	<u>11</u>
<u>art. 1 Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto.....</u>	<u>11</u>
<u>art. 2 Durata del contratto.....</u>	<u>11</u>
<u>art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....</u>	<u>11</u>
<u>art. 4 Altre assicurazioni.....</u>	<u>12</u>
<u>art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente.....</u>	<u>12</u>
<u>art. 6 Revisione del prezzo.....</u>	<u>12</u>
<u>art. 7 Modifiche dell'assicurazione.....</u>	<u>12</u>
<u>art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro.....</u>	<u>12</u>
<u>art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....</u>	<u>13</u>
<u>art. 10 Coassicurazione e delega.....</u>	<u>13</u>
<u>Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.....</u>	<u>14</u>
<u>art. 11 Recesso in caso di sinistro (opzione base).....</u>	<u>14</u>
<u>art. 11 bis Abrogazione della facoltà di recesso della Società (opzione migliorativa vale 9 punti).....</u>	<u>14</u>
<u>art. 12 Oneri fiscali.....</u>	<u>14</u>
<u>art. 13 Interpretazione del contratto - Clausola di buona fede (opzione base).....</u>	<u>14</u>
<u>art. 13bis Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede estesa (opzione migliorativa vale 5 punti).....</u>	<u>14</u>
<u>art. 14 Foro competente.....</u>	<u>14</u>
<u>art. 15 Broker incaricato.....</u>	<u>15</u>
<u>art. 16 Rinvio alle norme di legge.....</u>	<u>15</u>
<u>art. 17 Mediazione.....</u>	<u>15</u>
<u>art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.....</u>	<u>16</u>
<u>NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.....</u>	<u>17</u>
<u>art. 1 Oggetto dell'assicurazione.....</u>	<u>17</u>

1.1. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	17
1.2. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)	17
1.3 Assicurazione di Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari	18
art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato	18
art. 3 Persone considerate terzi	18
art. 4 Estensione territoriale	19
art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione	19
art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	20
art. 8 Franchigia assoluta	20
art. 9 Franchigia aggregata	20
art. 10 Rivalsa	21
CONDIZIONI PARTICOLARI	22
art. 1 Attività complementari	22
art. 2 Lavori presso terzi	24
art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008	24
art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi	24
art. 5 Committenza auto	24
art. 6 Circolazione di mezzi	25
art. 7 Malattie professionali per cause di servizio	25
art. 8 Fabbricati	25
art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei	25
art. 10 Cose di Terzi a qualsiasi titolo detenute	25
art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate	26
art. 12 Veicoli sotto carico e scarico	26
art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno	26
art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno – Danni verificatesi dopo ultimazione lavori	26
art. 14 Danni da interruzione di attività	26
art. 15 Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.	26
art. 16 Diritto di surrogazione	27
art. 17 Inquinamento accidentale	27
art. 18 Manutenzione di fabbricati ed impianti	27
art. 19 Personale non dipendente	27

<u>art. 20 Prove ed esami per l'assunzione di personale.....</u>	<u>27</u>
<u>art. 21 Rimozione di veicoli.....</u>	<u>27</u>
<u>art. 22 Aree custodia veicoli.....</u>	<u>27</u>
<u>art. 23 Scavi / Reintegri.....</u>	<u>28</u>
<u>art. 24 Danni da incendio.....</u>	<u>28</u>

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Annualità assicurativa Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'Assicurazione.

Assicurato La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Hanno la qualifica di Assicurato:

- l'Ente Contraente;
- tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;
- le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.

Assicurazione Il contratto di assicurazione

Broker Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto

Comunicazioni Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile

Conciliazione La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).

Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione

Cose Gli oggetti materiali e gli animali

Danno Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica

Danno corporale Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

Danno materiale Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti

Danno patrimoniale puro / Perdite patrimoniali Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti

Franchigia assoluta La parte fissa del danno che, per ogni e ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato anche se anticipata dalla Società

Franchigia aggregata L'ammontare fino a concorrenza del quale il Contraente assume a suo carico il pagamento di tutte le somme liquidate, per ogni e ciascun sinistro in eccedenza all'importo della franchigia assoluta, per il risarcimento dei danni relativi ai sinistri rientranti in un determinato periodo assicurativo. I soli importi liquidati in eccesso alla franchigia assoluta concorrono ad erodere la franchigia aggregata. Al raggiungimento della completa erosione della franchigia aggregata l'indennizzo relativo a ciascun sinistro liquidato successivamente, purché relativo al periodo di assicurazione per il quale è esaurito l'importo stabilito quale franchigia aggregata, resta a carico della Società con applicazione della sola franchigia assoluta.

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Massimale La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa

Polizza Il documento che prova l'assicurazione

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Sinistro: Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia

Sinistro in serie Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di un unico evento o ad una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro

Società L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 (scadenza anniversaria 31/12 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2016-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 6 Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

a). In caso di sinistro di *responsabilità civile verso terzi*, il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio del Contraente

incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità, il Contraente è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile.

- b). Nei riguardi dell'assicurazione di *responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro*, il Contraente deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro trenta giorni da quello in cui l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonché dall'Istituto Assicuratore infortuni (INAIL) per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 c s.m.i., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

- c). Analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e/o dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i.
- d). Le parti s'impegnano a un protocollo operativo circa il flusso dei dati relativi ai sinistri, anche per il tramite di riunioni periodiche da concordarsi.

art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

art. 10 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

art. 11 Recesso in caso di sinistro (*opzione base*)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo.

art. 11 bis Abrogazione della facoltà di recesso della Società (*opzione migliorativa vale 9 punti*)

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 precedente la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro.

art. 12 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 13 Interpretazione del contratto - Clausola di buona fede (*opzione base*)

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 13bis Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede estesa (*opzione migliorativa vale 5 punti*)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 15 Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 17 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

1.1. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose verificatisi in relazione:

- a). ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, comprese le attività accessorie, complementari e sussidiarie di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa od eccettuata, ovunque realizzate nell'ambito della validità territoriale della polizza;
- b). alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore a qualsiasi titolo di fabbricati e dei relativi impianti fissi nonché di beni immobili in genere, nei quali l'attività si svolge.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi di Legge.

1.2. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a). ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i. per gli infortuni (incluse le malattie professionali, nei termini di cui all'art. 7 delle Condizioni Particolari, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione o dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente o a corrispondere direttamente all'I.N.A.I.L. le somme dalla stessa richieste a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per postumi invalidanti. Tale garanzia è estesa anche ai lavoratori di pubblica utilità che prestano la loro attività a favore del Comune ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 274/2000.
- b). ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale inclusi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i., nonché del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. cagionati ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (incluse le malattie professionali) calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono;

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle finzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati di seguito elencate:
 - Datore di lavoro – Dirigente – Preposto – Medico competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi;

- Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 12/06/84 e s.m.i. o di altri similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

1.3 Assicurazione di Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale:

- 1). degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari, per danni involontariamente causati a terzi, esclusi i Contraenti/Assicurati stessi, nello svolgimento delle loro mansioni e compiti e ciò entro i limiti pattuiti per la R.C.T.;
- 2). degli Amministratori, dei Dirigenti, del Responsabile della Sicurezza e dei preposti che esercita, dirigono, e sovrintendono le attività indicate nel D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i Dipendenti, limitatamente a lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori, Consiglieri e Rappresentanti dell'Ente, dei Presidenti di Municipi, di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie tutte, nonché di altro personale non dipendente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle mansioni ed attività svolte per conto dell'Ente Contraente ed arrecati:

- a). alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito in polizza;
- b). agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30/6/65 N. 1124, (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. La presente garanzia viene prestata nei limiti dei massimali di risarcimento stabiliti per la garanzia R.C.O.

art. 3 Persone considerate terzi

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati).

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel Mondo intero, esclusi USA e Canada.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a). derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, con esclusione comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
- b). alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- c). conseguenti ad inquinamento lento e graduale dell'aria, dell'acqua, del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d). da furto eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle Imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
- e). alle cose altrui derivanti da incendio di cose dei Contraente o da lui detenute;
- f). a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- g). da detenzione o impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
- h). necessari, intendendosi per tali i danni che inevitabilmente si producono nell'attività strumentale all'esecuzione delle opere e lavori che richiedono, di norma, il ripristino di parti dell'opera o delle parti adiacenti;
- i). conseguenti a provvedimenti amministrativi annullati dal giudice amministrativo, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, agli stessi direttamente conseguenti;
- j). patrimoniali puri (intendendosi per tali i danni che si verificano in assenza di qualunque danno corporale o materiale a terzi);
- k). conseguenti a responsabilità civile derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali, salvo che gli stessi non derivino da fatti che siano anche fonte di responsabilità extra contrattuale;
- l). derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 10, del D. Lgs. 209/2005.

L'assicurazione R.C.T e R.C.O. non comprende i danni:

- m). estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto: uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- n). conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- o). provocati da campi elettromagnetici o da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.);

p). verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze di danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese eccedenti vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La Società, cui gli atti introduttivi del giudizio o copia degli stessi siano stati tempestivamente inviati dal Contraente, qualora intenda rifiutare la gestione processuale contestando l'operatività della copertura assicurativa, si impegna a darne comunicazione scritta motivata al Contraente stesso U.O. Civica Avvocatura - tramite fax o raccomandata a mano almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di legge per la costituzione in giudizio, al fine di evitare decadenze processuali.

art. 8 Franchigia assoluta

L'assicurazione viene prestata con applicazione della franchigia, fissa ed assoluta, indicata nella scheda di copertura, salvo per i casi in cui sia prevista una franchigia superiore.

La predetta franchigia non può essere opposta a terzi che saranno, pertanto, integralmente risarciti nei limiti previsti e resterà a carico del Contraente. Con cadenza semestrale, la Società si impegna a far prevenire alla contraente l'elenco dei sinistri quietanzati con l'indicazione degli importi in franchigia da recuperare e indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, di quanto di seguito indicato:

- numero del sinistro;
- data di denuncia del sinistro;
- data di liquidazione del sinistro;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- importo da recuperare nei confronti della Contraente;

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni. Se la richiesta perviene all'Ente senza tale documentazione il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

art. 9 Franchigia aggregata

Fermo quanto sopra, resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera previa applicazione di una Franchigia Aggregata pari ad un valore di € da applicarsi, per ogni annualità assicurativa, ai risarcimenti pagati in eccesso, per singolo sinistro, all'importo della franchigia.

I soli importi liquidati in eccesso a tale somma, dunque, concorrono ad erodere la franchigia in aggregato restando comunque inteso che l'importo massimo che potrà rimanere a carico della Contraente a titolo di Franchigia Aggregata non potrà eccedere annualmente l'importo di €

Resta dunque inteso che al raggiungimento dell'importo aggregato di cui sopra il risarcimento relativo a ciascun sinistro liquidato successivamente, purché relativo al periodo di assicurazione per il quale è esaurito l'importo stabilito quale franchigia aggregata e fermo l'importo della franchigia per ciascun sinistro che rimarrà comunque a carico della Contraente, sarà effettuato dalla Società senza possibilità di alcun recupero nei confronti di quest'ultima.

Resta inteso tra le Parti che per annualità assicurative di durata inferiore ad un anno l'importo della franchigia aggregata annua si intenderà ridotto in funzione di $1/360$ per ciascun giorno intercorrente tra la data di inizio e quella di scadenza dell'annualità.

art. 10 Rivalsa

E' esclusa per la Società la possibilità di rivalsa nei confronti degli Enti assicurati e la stessa è tenuta a costituirsi in giudizio in nome e per conto degli assicurati qualora esistano i presupposti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Anche in deroga ad altre diverse pattuizioni del presente contratto, le garanzie di polizza si intendono estese alla copertura di quanto di seguito elencato.

art. 1 Attività complementari

L'assicurazione prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i rischi derivanti da:

- a). *Esposizioni in genere*. Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e simili, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand.
- b). *Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni*. Proprietà, manutenzione, attività di montaggio e smontaggio di cartelli pubblicitari e/o informativi e/o elettorali, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- c). *Mensa aziendale*. Gestione delle mense, dei bar aziendali e di punti di ristoro. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente dei servizi.
- d). *Servizio di vigilanza*. Servizio effettuato anche con guardie armate e con cani.
- e). *Distributori automatici di bevande e simili*. Proprietà e/o gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- f). *Trasporto e consegna di merci*. Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e/o rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico, con esclusione dei danni cagionati ai beni trasportati.
- g). *Squadre antincendio*. Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non dell'Assicurato ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- h). *Volontari*. Attività dei cittadini che prestano lavoro a titolo gratuito, anche non partecipanti ad associazioni di volontariato, per la realizzazione di opere o interventi manutentori su beni di uso collettivo per la responsabilità non coperta da apposita polizza stipulata dalle Associazioni, ivi inclusi i volontari partecipanti ad attività di prevenzione ed estinzione di incendi.
- i). *Magazzini, uffici e depositi*. Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
- j). *Visite e corsi di istruzione*. Attività che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente Contraente per l'organizzazione, gestione di corsi di istruzione, formazione, aggiornamento e/o borse di studio. I partecipanti sono considerati terzi.
- k). *Organizzazioni varie*. Organizzazione e partecipazione di convegni, congressi, corsi di studio/istruzione/formazione e simili, fiere, mostre, mercati, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre ed eventi analoghi, anche con sfilata e/o esibizione di animali, effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto; proprietà o esercizio di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari, sistemati in giardini, parchi ed ovunque trovino adeguata sistemazione.
- l). *Manifestazioni*. In particolare la garanzia opera per ogni tipo di manifestazione organizzata dal Comune e/o dai Municipi, anche in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche o private, svolte all'interno di sedi

comunali o di terzi, ovvero all'aperto, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Comune nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi. La garanzia comprende i danni a:

- artisti e/o protagonisti
- strumenti musicali ed attrezzature.

- m). *Alberi, cancelli, recinzioni*. L'assicurazione comprende il rischio connesso all'esistenza di recinzioni, sistemi di chiusura e cancelli, anche automatici, di giardini o parchi con relative recinzioni e cancellate, anche automatiche, nonché alberi in genere, anche di alto fusto, compresi i lavori di giardinaggio e potatura. E' compreso l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, dei giardini e dei parchi pubblici, fermo restando escluso il danno da inquinamento.
- n). *Servizi sociosanitari*. Responsabilità dell'esercizio di ambulatori medici, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività a cui sono preposti.
- o). *Uso di biciclette sia di proprietà dell'Ente che di terzi*. Si precisa che la presente garanzia deve intendersi operante anche per la proprietà, uso e gestione di velocipedi a pedalata assistita (comprese le relative strutture di parcheggio e custodia), dati in noleggio temporaneo nell'ambito del servizio di Bike-Sharing attivato dal Contraente. La garanzia vale per la Responsabilità civile del Contraente e delle persone alla guida di detti velocipedi. Nel caso tali persone risultassero assicurate per lo stesso rischio la presente copertura opererà in secondo rischio.
- p). *Animali*. La garanzia comprende il rischio derivante dalla proprietà ed uso di cani e di altri animali e dalla gestione di canili. E' compresa in garanzia la responsabilità civile dell'Ente inerente al trasferimento di animali effettuati anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Relativamente al trasferimento di cani da o per i canili municipali e alla conduzione in genere degli stessi, potranno essere utilizzati guinzagli o, in alternativa, corde e simili purché le stesse siano provatamente atte all'utilizzo per dimensione, robustezza, caratteristiche di costruzioni e stato d'uso. In caso di animali adibiti al traino di veicoli in genere, la garanzia comprende i danni subiti dalle persone trasportate, quelli cagionati dal mezzo trainato e quelli causati dalla merce trasportata; sono esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Sono esclusi altresì i danni ad animali sottoposti a monta, nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.
- q). *Scuole, asili nido, corsi di istruzione professionale*. La garanzia copre tutte le attività di istruzione, formazione professionale e simili, nonché asili nido e scuole materne ed è compresa in garanzia la responsabilità civile personale del personale direttivo, docente e non docente e degli organi collegiali degli istituti, considerando terzi gli alunni/allievi/partecipanti, di cui è garantita la responsabilità civile personale per i danni eventualmente cagionati fra di loro ed a terzi, compreso il personale docente, non docente e gli organi collegiali, sia nell'ambito dell'attività prescolastica, interscolastica ed extrascolastica, culturale, sportiva e ricreativa, comprese le gite e le visite organizzate, sempreché tutto sia autorizzato dagli organi competenti, compresi i viaggi e spostamenti da e per succursali e sedi di esercizio dell'attività e/o viceversa.

La garanzia è valida anche per attività parascolastiche; è quindi compresa la R.C. degli alunni/allievi/partecipanti e sono compresi i danni cagionati ai docenti o altro personale direttivo o amministrativo ed a tutti coloro che operano nelle scuole comunali, asili nido, scuole materne, istituti di formazione professionale. Nei rischi coperti rientrano anche quelli dipendenti o comunque connessi alle attività sportive in palestre, piscine, campi anche non dell'Ente del Contraente, svolte anche soltanto con consenso implicito dell'Ente e/o dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, nonché i rischi comunque connessi a passeggiate e/o gite e/o visite a musei, caserme, stabilimenti, pubblici esercizi e quant'altro (anche se con inizio, svolgimento o protrazione fuori dal consueto orario normale di esercizio

dell'attività assicurata), a lavori di gruppo fuori e dentro la scuola, con la presenza di più classi e di tutti o parte dei collaboratori comunali. La garanzia non comprende discriminazioni e abusi, sessuali religiosi, razziali.

- r). *Minori in affido*. La garanzia è operante per la Responsabilità Civile per i danni subiti o cagionali dai minori affidati alle famiglie ed incombente sull'Ente Contraente, sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità si possa far risalire all'Ente stesso. È altresì compresa la Responsabilità Civile delle famiglie affidatarie di minori.
- s). *Imbarcazioni*. La garanzia è operante per la Responsabilità Civile dell'Ente derivante dalla proprietà e dallo stazionamento dell' ex sommergibile "Sauro" presso il Museo del Mare "Calata" per l'esposizione e visita del pubblico.
- t). *Alluvioni ed Esondazioni*. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni provocati da alluvioni ed esondazioni, fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di copertura per sinistro e per anno assicurativo e, a parziale deroga di quanto indicato nelle norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile, con una franchigia pari a quella riportata nella scheda di copertura.

art. 2 Lavori presso terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzioni di lavori. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 500.000,00 per annualità assicurativa. L'Assicurazione è estesa ai danni arrecati a terzi durante le operazioni di collaudo e i lavori di riparazione e/o manutenzione, effettuati dall'Assicurato nell'ambito di Impresa presso terzi.

art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008

È assicurata la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dallo stesso D. Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nonché per la Responsabilità Civile personale derivante ai responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato/Contraente ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato/Contraente stesso. Agli effetti di tele garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato e ciò entro il massimale prestato per la garanzia R.C.O.

art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dello stesso.

art. 5 Committenza auto

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionali a terzi da suoi dipendenti, commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

art. 6 Circolazione di mezzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti alla circolazione, per l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente, di veicoli anche a motore, di muletti, macchine semoventi, gru e bracci caricatori su autocarri, dall'uso di macchinari ed impianti condotti od azionati anche da persona non abilitata o inferiore ad anni 16, salvo che i mezzi non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005.

art. 7 Malattie professionali per cause di servizio

La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La società ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

art. 8 Fabbricati

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso/conduzione dei fabbricati, comprese tensostrutture, a qualunque titolo o destinazione siano adibiti e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati oltre che dall'Assicurato per la sua attività anche da terzi nonché cancelli anche telecomandati, scale mobili e simili.

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino, terreni, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dal Contraente restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia non comprende i danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa.

art. 10 Cose di Terzi a qualsiasi titolo detenute

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile all'Assicurato per i danni arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive ed esclusi altresì i danni causati da furto e incendio.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo.

art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni a cose di Terzi, sollevate, caricate, scaricate, traslate causati sia da fatto del Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

art. 12 Veicoli sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a qualsivoglia mezzo di trasporto, sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto-murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 500.000,00 per sinistro.

art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno – Danni verificatisi dopo ultimazione lavori

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto-murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Sono altresì compresi i danni a fabbricati o cose dovuti ad assestamenti o vibrazioni del terreno con il limite di 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 5 F. Si intendono inoltre inseriti in garanzia i danni cagionati a cose di terzi o dipendenti che si verificano entro e non oltre 180 giorni dopo l'ultimazione dei lavori di manutenzione, riparazione, ripristino e simili, e in conseguenza dell'esecuzione dei lavori stessi anche se effettuati da appaltatori e/o subappaltatori. Quest'ultima estensione di garanzia viene prestata con un massimale di Euro 150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa

art. 14 Danni da interruzione di attività

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni da mancato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti da altri Enti pubblici, erogatori di servizi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività.

Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

art. 15 Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'I.N.A.I.L., fermo l'obbligo, in sede di regolazione del premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

art. 16 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro se gli stessi risultino assicurati con la presente polizza, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente.

art. 17 Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per ogni sinistro.

art. 18 Manutenzione di fabbricati ed impianti

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti e dalla gestione e manutenzione degli impianti idrici e di riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti a Terzi.

Nel caso che tali lavori siano ceduti in appalto, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato deve intendersi compresa in polizza quale committente dei lavori.

art. 19 Personale non dipendente

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: tecnici appartenenti ad altri enti pubblici o privati, consulenti, tirocinanti e/o specializzandi, laureandi, frequentatori, lavoratori socialmente utili, prestatori d'opera in convenzione, volontari in genere nonché i cosiddetti obiettori di coscienza che, su disposizione del competente Ministero, svolgono servizio civile anziché militare) prendono parte all'esercizio, anche occasionalmente, di tutte le attività della Contraente svolte in virtù di leggi, regolamenti, delibere, decreti istitutivi etc... La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

art. 20 Prove ed esami per l'assunzione di personale

Premesso che l'Assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la propria attività può effettuare selezioni o prove pratiche, si conviene tra le Parti che la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

art. 21 Rimozione di veicoli

Premesso che l'Assicurato ha dato in appalto il servizio di rimozione di veicoli, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti ad operazioni occasionalmente effettuate dall'Assicurato, i danni ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità assicurativa.

art. 22 Aree custodia veicoli

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni, ivi compresi quelli da furto, cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna o custodia, a seguito di sequestro, rimozione forzata o cotta nell'ambito di apposite aree dallo stesso gestite.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità assicurativa.

art. 23 Scavi / Reintegri

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere ed installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che da terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250.000.00 per annualità assicurativa.

art. 24 Danni da incendio

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con analoga garanzia, la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con detta polizza incendio.

Il Contraente

.....

La Società

.....



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-285

AD OGGETTO

INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O PER IL COMUNE DI GENOVA E PER ASTER S.P.A. E INFORTUNI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 31.12.2016-31.12.2019 –

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Giovanni LIBRICI)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile